



**CONSIGLIO REGIONALE  
TRENTINO-ALTO ADIGE**

Ufficio resoconti consiliari

**REGIONALRAT  
TRENTINO-SÜDTIROL**

Amt für Sitzungsberichte

**ATTI  
CONSILIARI**

XIV Legislatura  
2008 - 2013

**SITZUNGSBERICHTE  
DES REGIONALRATES**

XIV Gesetzgebungsperiode  
2008 - 2013

**32**

10.05.2011

## RESOCONTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT

Ore 10.01

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEPAOLI**  
**VORSITZ: PRÄSIDENT DEPAOLI**

**PRESIDENTE:** Prego i consiglieri di prendere posto.  
Prego procedere all'appello nominale.

PARDELLER: *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*  
*(segretario):(fa l'appello nominale)*

**PRESIDENTE:** Signori consiglieri la seduta è aperta.  
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Baumgartner, Dellai, Eccher (*mattino*), Ferrari (*pomeriggio*), Panetta, Penasa (*mattino*) e Unterberger (*pomeriggio*).

È inoltre assente la consigliera Hochgruber Kuenzer.

Prego dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

CIVICO: *(segretario):(legge il processo verbale)*  
*(Sekretär):(verliest das Protokoll)*

**PRESIDENTE:** Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

COMUNICAZIONI:

In data 3 maggio 2011 il Presidente Depaoli ha chiesto all'Avvocatura dello Stato un parere in merito al disegno di legge n. 24: Modificazione dell'articolo 8 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 (Norme di coordinamento fra catasto fondiario e libro fondiario in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 12) (presentato dai Consiglieri regionali Filippin, Savoi, Penasa, Civettini, Casna, Paternoster e Artioli).

Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:

- n. 82, presentata in data 13 aprile 2011, dal Consigliere regionale Leitner, per sapere quanti Comuni della Regione sono dotati di apparecchi radar e quali conseguenze avrà la sentenza n. 7785/2011 della Corte di Cassazione;
- n. 83, presentata in data 5 maggio 2011, dal Consigliere regionale Leonardi, per sapere se corrisponde al vero che la galleria tra Chiusa e Bolzano non abbia avuto recente manutenzione ordinaria e straordinaria.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 79, n. 81 e n. 82. Il testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Passiamo alla trattazione del punto n. 1 iscritto all'ordine del giorno:  
**Disegno di legge n. 30: Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento e Bolzano (presentato dalla Giunta regionale).**

La precedente seduta avevamo concluso la discussione generale del disegno di legge.

So che sono in corso delle trattative per addivenire ad un accordo sui vari emendamenti, quindi sospendo brevemente la seduta, per permettere il riordino e la distribuzione degli emendamenti e per organizzarci nella maniera migliore.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il consigliere Morandini.

**MORANDINI:** Grazie, Presidente. Mi pare che sia ragionevole la sua proposta, circa una sospensione per consentire agli uffici di riordinare gli emendamenti. Devo dire che analoga richiesta, analoga esigenza l'abbiamo anche noi consiglieri di minoranza, perché non abbiamo la fortuna di poter avere un supporto tecnico professionale come quello che ha la Giunta, per cui per corrispondere alla richiesta che poco fa informalmente le faceva l'assessore competente, circa l'individuazione di quali emendamenti nostri vengano ritirati, le chiedo sia consentita una sospensione di almeno 30 minuti, perché dobbiamo riordinare anche noi le cose. Grazie.

**PRESIDENTE:** Prego, consigliere Civettini.

**CIVETTINI:** Grazie, Presidente. Sempre sull'ordine dei lavori, solo per sottolineare il buon esito dell'ostruzionismo che abbiamo presentato, ma che non era ostruzionistica la nostra volontà, ma per arrivare a fare delle modifiche. Mi permetto di dire alla Presidenza ed agli uffici, ringraziando i funzionari che puntualmente anche stamattina mi hanno dato quanto ci dovevano dare, di considerare ritirati tutti gli emendamenti che non sono nell'elenco di quelli concordati, proprio per non perdere tempo. Tutti gli emendamenti che non sono in quelli presentati stamattina si intendono ritirati. Perciò, senza far perdere tempo agli uffici, lo comunico alla Presidenza.

**PRESIDENTE:** Va bene. Allora sospendo la seduta e la riprendiamo alle ore 10.50.

*(ore 10.09)*

*(ore 10.54)*

**PRESIDENTE:** Riprendiamo i lavori. Ricordo che stiamo trattando il disegno di legge n. 30. La discussione generale era conclusa e quindi metto in votazione il passaggio alla discussione articolata.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 astensioni e tutti gli altri favorevoli, il passaggio alla discussione articolata è approvato.

Art. 1

*(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente "Norme urgenti in materia di personale")*

1. All'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f-bis) ogni altro aspetto relativo all'organizzazione e al rapporto di lavoro non definito ai sensi del comma 1-bis.”;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. La contrattazione collettiva regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

1-ter. Al fine di promuovere il miglioramento dei servizi e dell'organizzazione, con atti amministrativi sono previste, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, procedure per la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, anche mediante forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

1-quater. Con atti amministrativi vengono inoltre disciplinate, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, le modalità e le procedure per il riconoscimento del merito del personale, sulla base della valutazione conseguita.

1-quinquies. Nel rispetto delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l'informazione alle Organizzazioni Sindacali ove prevista dai contratti collettivi.”.

VIZEPRÄSIDENTIN:

Art. 1

*(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)*

1. Im Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

a) Im Absatz 1 wird nach Buchstabe f) der nachstehende Wortlaut hinzugefügt:  
„f-bis) alle weiteren Aspekte betreffend die Organisation und das Arbeitsverhältnis, die nicht im Sinne des Absatzes 1-bis geregelt werden.“.

b) Nach Absatz 1 werden die nachstehenden Absätze hinzugefügt:

„1-bis. Mit Tarifverhandlungen werden die direkt mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Rechte und Pflichten sowie die Sachgebiete geregelt, welche die Beziehungen zu den Gewerkschaften betreffen.

1-ter. Zur Förderung der Verbesserung der Dienstleistungen und der Organisation werden — nach Mitteilung an die Gewerkschaften — mit Verwaltungsakten Verfahren für die Messung und Bewertung der von den Organisationseinheiten erzielten Ergebnisse auch durch Ermittlung der Nutzerzufriedenheit vorgesehen.

1-quater. Mit Verwaltungsakten werden überdies – nach Mitteilung an die Gewerkschaften – die Modalitäten und Verfahren für die Anerkennung der Leistung des Personals auf der Grundlage der erzielten Bewertung geregelt.

1-quinquies. Unter Beachtung der Gesetze und der organisatorischen Maßnahmen werden die Entscheidungen bezüglich der Organisation der Ämter und die Verfügungen betreffend die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse ausschließlich von den zuständigen Verwaltungsorganen mit der Fähigkeit und den Befugnissen eines privaten Arbeitgebers – unbeschadet der Mitteilung an die Gewerkschaften, sofern in den Tarifverträgen vorgesehen – getroffen.“.

**PRESIDENTE:** All'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti, concordati con la Giunta regionale.

Do lettura dell'emendamento prot. n. 979/5, presentato dall'assessora Cogo e dai consiglieri Civettini e altri, che recita:

1. Il comma 1-ter aggiunto con la lettera b) del comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

“1-ter. Al fine di promuovere il miglioramento dei servizi e dell'organizzazione, con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, sono previste, previa informazione alle Organizzazioni sindacali, procedure per la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, e forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.”

VIZEPRÄSIDENTIN: Änderungsantrag, Prot. Nr. 979/5:

Änderungsantrag zum Artikel 1:

1. Der mit Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) hinzugefügte Absatz 1-ter wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„1-ter. Zur Förderung der Verbesserung der Dienstleistungen und der Organisation werden - nach Einholen der Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission und nach Mitteilung an die Gewerkschaften - mit Verwaltungsakten Verfahren für die Messung und Bewertung der von den Organisationseinheiten erzielten Ergebnisse auch durch Ermittlung der Nutzerzufriedenheit vorgesehen“.

**PRESIDENTE:** È aperta la discussione sull'emendamento prot. n. 979/5.

Ha chiesto la parola il consigliere Civettini. Prego.

**CIVETTINI:** Grazie, Presidente. Questo passaggio è importante, perché attraverso questo emendamento diamo dignità alla Commissione legislativa competente, perché attraverso questo passaggio la Commissione legislativa ha la possibilità di verificare di avere le dovute informazioni su questo tema. È importante, perché l'obiettivo è promuovere il miglioramento dei servizi e dell'organizzazione, che diversamente sarebbe stato in mano completamente alla maggioranza, a chi sta governando, senza la possibilità di una partecipazione quanto meno di conoscenza.

Sembra di poca sostanza il fatto di dover acquisire il parere della Commissione legislativa, perché anche all'interno della Commissione ci sono i vincoli di maggioranza e minoranza, comunque – la ringrazio Presidente per il

richiamo all'attenzione, non tanto mia, ma quanto al rispetto dell'aula – il fatto che la Commissione possa rendersi interprete di queste situazioni, visto che poi è importante arrivare alla verifica del grado di soddisfazione dell'utenza, perciò del servizio erogato, credo che sia un passaggio importante.

Chiaramente ci siamo subito battuti, perché ci sia un coinvolgimento e crediamo che anche attraverso questi coinvolgimenti si dia la dignità all'aula, la dignità alle istituzioni, la dignità all'istituto regionale e alle Commissioni finché la Regione sarà in vita, qualcuno la vorrà chiusa, noi ne discutiamo in termini generali. L'unica cosa che ci interessa è che ci sia un coinvolgimento di maggioranza e minoranza su valutazione di erogazione di servizi che sono importanti. Grazie, Presidente.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** La ringrazio, Presidente. Per corrispondere alla richiesta che prima, informalmente, aveva fatto l'assessore a nome della Giunta, dichiaro che noi ritireremo, man mano che arriviamo agli articoli relativi, gli emendamenti che abbiamo presentato e su cui abbiamo convenuto, nel confronto avuto assieme ad altri colleghi della minoranza, con la Giunta regionale, con l'assessore in particolare.

Per venire all'articolo 1, salutiamo positivamente il passaggio che recepisce lo spirito del nostro emendamento, nel quale si individua la necessità che il riconoscimento del merito del personale sia stabilito dalla contrattazione collettiva e non unilateralmente dall'amministrazione con semplici atti amministrativi. Per cui si è previsto che sia data adeguata informazione alle organizzazioni sindacali e che la contrattazione collettiva regoli la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

Quindi salutiamo positivamente l'accoglimento di questo nostro emendamento. Grazie.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento prot. n. 979/5.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento prot. n. 979/5 è approvato.

Emendamento prot. n. 979/4, primi firmatari l'assessora Cogo e il consigliere Civettini, che recita:

1. Il comma 1-*quater* aggiunto con la lettera b) del comma 1 dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

“1-*quater*. Con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, vengono disciplinate, previa informazione alle Organizzazioni sindacali, le modalità e le procedure per il riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale, sulla base della valutazione conseguita e stabilite percentuali minime di risorse da destinare alla produttività, evitando la corresponsione indifferenziata di indennità a tutto il personale.”

**VIZEPRÄSIDENTIN:** Änderungsantrag Prot. Nr. 979/4, eingebracht von Frau Assessor Cogo und anderen:

1. Der mit Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) hinzugefügte Absatz 1-*quater* wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„1-quater. Mit Verwaltungsakten werden - nach Einholen der Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission und nach Mitteilung an die Gewerkschaften - die Modalitäten und Verfahren für die Anerkennung und die Aufwertung der Leistung des Personals auf der Grundlage der erzielten Bewertung geregelt. Überdies werden die Mindestprozentsätze der für die Produktivität bestimmten Mittel festgelegt, wobei zu vermeiden ist, dass allen Bediensteten undifferenziert eine gleich hohe Zulage entrichtet wird.“

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Prego, la parola al consigliere Casna.

**CASNA:** È un emendamento di sana amministrazione, laddove si vuole che nella pubblica amministrazione non tutti siamo uguali, fannulloni e operatori. Purtroppo capita sempre, su 100 persone, che uno sia più furbo dell'altro, sia più assente ed abbia produttività zero ed altri che sgobbino per loro. Nei fondi di produttività vogliamo che sia differenziato, chi lavora di più deve avere un riconoscimento, chi lavora di meno non deve avere riconoscimento.

Sappiamo come funziona la pubblica amministrazione, purtroppo la pubblica amministrazione è un pessimo padrone con i dipendenti, pessimo, perché non valuta mai la produttività, non guarda mai la diligenza e alla fine dà a tutti un compenso uguale, a pioggia.

Queste cose vogliamo che non avvengano e vogliamo che sia coinvolta la Commissione legislativa nel determinare i criteri e le modalità di valutazione del personale, di modo che sia eliminata questa ingiustizia di dare a tutti tutto, anche a chi non lavora.

C'è chi lavora di più e nella pubblica amministrazione vi sono persone che lavorano tantissimo, ma che vengono veramente umiliate vedendosi non riconosciuto il proprio lavoro.

Questo emendamento vuol dare voce quindi alla Commissione legislativa nell'elaborare i criteri, che mi auguro poi vengano rispettati; il tutto sempre a vantaggio di un'efficace amministrazione, a vantaggio di un servizio a favore dei cittadini. Grazie.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento prot. n. 979/4.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento prot. n. 979/4 è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo 1 come emendato? Prego, consigliere Civettini.

**CIVETTINI:** Grazie. L'articolo 1 chiaramente introduce un percorso che dovrebbe mettere la Giunta regionale, attraverso questo indirizzo politico-amministrativo, sulla capacità delle valutazioni della macchina operativa, da questo punto di vista. È chiaro che così come era proposto non generava un effettivo controllo, ma dava la possibilità di operare anche in modo abbastanza discrezionale, attraverso poi la valutazione di tutto il meccanismo dei servizi regionali.

Gli emendamenti che sono stati proposti, peraltro concordati con la Giunta, so che danno il segno e la possibilità di poter effettivamente incidere su

due aspetti: il primo, il coinvolgimento per quanto riguarda il ragionamento e la valutazione della specifica Commissione; il secondo, l'indirizzo di come andavano distribuiti i benefici in base alla redditività.

Da questo punto di vista ci piace sottolineare il passaggio *“stabilire percentuali minime di risorse da destinare alla produttività, evitando la corresponsione indifferenziata di indennità a tutto il personale.”* È scontato che sia il personale che opera all'interno e per la verità è preciso e puntuale, stamattina ne ho avuto una personale testimonianza della funzionaria che è stata puntualissima ed anzi, con un eccesso di zelo, nel controllo di quanto stavamo producendo. Questo è un atto che va dato, perché non si può fare sempre di tuttata l'erba un fascio, però laddove i funzionari, i meccanismi funzionano bene, è giusto che ci siano, non tanto perché si deve lavorare, ma perché, come nel privato esiste un sistema incentivante laddove vi è una produttività, parlo manuale, ma anche intellettuale, laddove c'è la possibilità di stimolare le risorse, ben vengano questi passaggi.

Per quanto ci riguarda, sull'articolo 1 diamo un parere positivo. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Casna. Ne ha facoltà.

**CASNA:** Questo articolo è in sintonia con il decreto legislativo del 4 marzo 2009, che mira all'efficienza e l'efficacia nelle procedure amministrative e alla trasparenza delle medesime. Sicuramente ci trova d'accordo, visto che sono stati approvati i nostri due emendamenti, che vogliono coinvolgere maggiormente le Commissioni legislative, poiché si prende atto che è tempo passato forse che si pensi veramente in maniera concreta all'utenza e che l'utenza sia chiamata a dare una valutazione sul servizio, che l'utenza possa dire: oggi sono stato trattato molto bene dai dipendenti e si prenda nota, *videant consules*, come gratificare quel dipendente pubblico che si è comportato correttamente, che ha dimostrato molta disponibilità verso l'utenza.

Ho degli esempi miei personali, per le poche volte che come cittadino mi sono rivolto in Regione, in un ufficio ho avuto un'accoglienza perfetta, un rispetto, al di là della carica che rivestivo, infatti mi sono presentato dicendo: sono Mario Casna, non sono un consigliere. Le pratiche mi sono state seguite attentamente, ahimè l'intoppo l'hanno avuto poi con un politico che ha cercato di bloccarle. Ho dovuto far intervenire il Presidente della Giunta regionale, perché un politico aveva messo i pali fra le ruote ad una pratica amministrativa, che non era per me, ma era per l'utenza pubblica.

Quindi non diamo sempre la colpa ai funzionari, agli amministrativi, talvolta è qualche politico che vuole fare oltre il suo compito, andare forse dove non è sua competenza diretta.

Quindi rendo atto agli operatori, ai tecnici, a quanti operano in Regione, però è anche giusto che l'utenza possa pubblicamente esprimere il suo grado di soddisfazione e che diventi una prassi quando gli utenti possono veramente esprimere il grado di valutazione e che poi ci sia, conseguentemente a questo, una valutazione dei dipendenti che sia basata sulla soddisfazione dell'utenza.

Quindi anche un riconoscimento economico che tenga conto e dell'utenza se è stata soddisfatta e della efficacia ed efficienza del servizio. È tempo di finirla con il dare regolarmente tutto a tutti. Potrei fare un altro esempio



di quanto mi è successo come pubblico amministratore, dovendo distribuire il fondo di qualità, onde evitare rogne sindacali, eccetera, si dava le cento lire, divise fra cento persone, una lira ciascuno e basta. Questa prassi dovrebbe terminare. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** La ringrazio, Presidente. Per dichiarare il voto favorevole del nostro gruppo a questo articolo 1, non tanto perché si fa carico dei principi di trasparenza, di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, che già sono previsti nel decreto legislativo nazionale che disciplina questa materia, materia su cui peraltro, come loro fanno, abbiamo competenza primaria, quindi sarebbe bello discostarsi un attimo per rendere ancora migliore la disciplina stessa, quanto perché è stato accolto quanto era più volte stato sostenuto, da parte nostra, con riferimento a questa norma e cioè che il riconoscimento del merito del personale deve essere stabilito dalla contrattazione collettiva e non unilateralmente dall'amministrazione con semplici atti amministrativi.

Per cui, prevedere che sia la contrattazione collettiva che regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali e che sia promosso il miglioramento dei servizi e dell'organizzazione, con atti amministrativi, previa informazione alle Organizzazioni sindacali, è, secondo me, un passaggio importante che si fa carico anche di quanto in più occasioni abbiamo sostenuto.

Per queste ragioni dichiariamo il nostro voto favorevole all'articolo 1.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'articolo 1 come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 1 è approvato.

## Art. 2

*(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente "Norme urgenti in materia di personale")*

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, è aggiunto il seguente:

### "Art. 1-bis

*(Indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale definisce l'indirizzo politico-amministrativo e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno, dopo l'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio:

- a) definisce gli obiettivi da perseguire ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- b) assegna a ciascuna struttura organizzativa una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie e in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare."

PARDELLER:

Art. 2

*(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)*

1. Im Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 wird nach Artikel 1 der nachstehende Artikel eingefügt:

„Art. 1-bis

*(Politisch-administrative Richtlinien des Regionalausschusses)*

1. Der Regionalausschuss legt die politisch-administrativen Richtlinien fest und überprüft die Übereinstimmung der Ergebnisse der Verwaltungstätigkeit mit den erteilten allgemeinen Richtlinien.

2. Zu diesem Zweck nimmt der Regionalausschuss regelmäßig und auf jeden Fall alljährlich nach Genehmigung des Haushaltsgesetzes oder der Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung Nachstehendes vor:

- a) Er legt die Zielsetzungen und die Programme fest, gibt die Prioritäten an und erlässt die entsprechenden allgemeinen Richtlinien für das Verwaltungshandeln und die Verwaltungsorganisation;
- b) Er weist jeder Organisationseinheit einen Teil der Haushaltsmittel der Verwaltung zu, der nach den verfügbaren Finanzressourcen sowie den jeweiligen Zielsetzungen und Programmen bemessen wird.“

**PRESIDENTE:** Non ci sono emendamenti all'articolo 2. Ci sono interventi in merito all'articolo 2? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 2.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 2 è approvato.

Art. 3

*(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”)*

1. All'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La contrattazione collettiva si svolge sulle materie di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 nel rispetto dei principi fissati dalle leggi regionali, in particolare dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte giuridica che per la parte economica.

1-ter. Il sistema della contrattazione collettiva è strutturato sui seguenti livelli:

- a) contratto collettivo che è riferito al comparto;
- b) contratto decentrato, come definito dal contratto collettivo, che è riferito al singolo ente.”;
- c) alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22.”;
- d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. In caso di accertamento di maggiori oneri le parti firmatarie si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del

contratto ovvero la compensazione dei maggiori oneri sulle tornate contrattuali successive.”.

PARDELLER:

#### Art. 3

*(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)*

1. Im Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

a) Absatz 1 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Die Tarifverhandlungen betreffen die Sachgebiete gemäß Artikel 1 Absatz 1-bis unter Beachtung der Grundsätze, die in den Regionalgesetzen und insbesondere im Artikel 1 Absatz 2 und 3 des Regionalgesetzes vom 21. Februar 1991, Nr. 5 festgelegt sind.“.

b) Nach Absatz 1 werden nachstehende Absätze eingefügt:

„1-bis. Der rechtliche und der wirtschaftliche Teil der Tarifverträge gelten für einen Zeitraum von drei Jahren.

1-ter. Die Tarifverhandlungen laufen auf nachstehenden Ebenen ab:

a) Tarifvertrag auf Bereichsebene;

b) dezentraler Vertrag – gemäß dem Tarifvertrag – für jede einzelne Körperschaft.“.

c) Im Absatz 2 werden nachstehende Worte hinzugefügt: „sowie gemäß Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr. 22.“.

d) Nach Absatz 6 wird der nachstehende Absatz hinzugefügt:

„6-bis. Werden höhere finanzielle Aufwendungen festgestellt, so wird ein Treffen der unterzeichnenden Parteien anberaumt, um die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Vertrages bzw. den Ausgleich der höheren Kosten mit den künftigen Verträgen zu vereinbaren.“.

**PRESIDENTE:** Non ci sono emendamenti all'articolo 3. Ci sono interventi in merito all'articolo 3? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 3.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 3 è approvato.

#### Art. 4

*(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente “Norme urgenti in materia di personale”)*

1. All'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole: “nonché la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale.”;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Il regolamento di cui al comma 5 può prevedere, limitatamente alle posizioni economico-professionali per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, che la selezione pubblica di cui al comma 1, lettera c) sia effettuata sulla base di apposite graduatorie permanenti, aggiornate periodicamente e formate tenendo conto della valutazione di titoli culturali, professionali, compresa la situazione familiare oppure sulla base delle

graduatorie delle procedure selettive per esami, per titoli o per titoli ed esami finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato.

5-ter. Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo. L'anzianità richiesta è ridotta di due anni nei confronti del personale pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico. Il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali.

5-quater. La percentuale di posti riservata al personale a tempo indeterminato per effetto dell'applicazione dei commi 5 e 5-ter non può comunque superare, nel periodo di riferimento, il 50 per cento.

5-quinquies. Al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre forme di collaborazione e per fronteggiare particolari carenze d'organico, vengono favoriti i processi di mobilità di cui al comma 1, lettera f); con atto amministrativo della Giunta, d'intesa con gli enti interessati e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, viene approvata la tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai rispettivi ordinamenti.”.

PARDELLER:

#### Art. 4

*(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)*

1. Im Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) Im Absatz 5 wird der nachstehende Satz hinzugefügt: „Weiters wird der Prozentsatz der dem Zugang von außen vorbehaltenen Stellen auf mindestens 50 Prozent festgelegt, mit Ausnahme der Berufsbilder, deren Laufbahnentwicklung mehrere rechtlich-wirtschaftliche Ebenen umfasst.“.
- b) Nach Absatz 5 werden die nachstehenden Absätze eingefügt:

„5-bis. In der Verordnung gemäß Absatz 5 kann - beschränkt auf die Berufs- und Besoldungsklassen, für die der Abschluss der Pflichtschule vorgeschrieben ist - vorgesehen werden, dass das öffentliche Auswahlverfahren laut Absatz 1 Buchstabe c) aufgrund ständiger, regelmäßig aktualisierter Rangordnungen, für deren Aufstellung kulturelle und berufliche Bewertungsunterlagen sowie die familiäre Lage berücksichtigt werden, oder aufgrund der Rangordnungen der Auswahlverfahren nach Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen oder nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis durchgeführt wird.

5-ter. Um freie Stellen in spezifischen Berufsbildern zu besetzen, ohne neues Personal einzustellen, können höchstens 50 Prozent der aufgrund öffentlicher Auswahlverfahren im vorhergehenden Dreijahreszeitraum besetzten Stellen durch interne Wettbewerbe zugewiesen werden. Zu diesen Wettbewerben ist das Personal zugelassen, das die in der Verordnung betreffend die Modalitäten für den Zugang zum Dienst und im Tarifvertrag vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt. Das erforderliche Dienstalter wird für Bedienstete, die durch öffentlichen Wettbewerb in die von ihnen bekleidete

Berufs- und Besoldungsklasse eingestuft wurden, um zwei Jahre gekürzt. Die Einhaltung genannten Prozentsatzes kann auch durch Ausgleich unter den verschiedenen Berufsbildern gewährleistet werden.

5-quater. Der Prozentsatz der gemäß den Absätzen 5 und 5-ter dem Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorbehaltenen Stellen darf im Bezugszeitraum auf jeden Fall nicht 50 Prozent überschreiten.

5-quinquies. Um die Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis und andere Mitarbeitersformen zu reduzieren sowie um besonderem Personalmangel abzuwehren, wird die Mobilität gemäß Absatz 1 Buchstabe f) gefördert. Zu diesem Zweck wird mit Verwaltungsakt des Regionalausschusses – im Einvernehmen mit den betroffenen Körperschaften und nach Mitteilung an die Gewerkschaften – die Vergleichstabelle der in den jeweiligen Personalordnungen vorgesehenen Einstufungsebenen genehmigt.

**PRESIDENTE:** All'articolo 4 sono stati presentati alcuni emendamenti.

L'emendamento prot. n. 771/1, primo firmatario il consigliere Morandini ed altri, viene ritirato.

Emendamento prot. n. 979/3, primi firmatari il consigliere Civettini e l'assessora Cogo, che recita:

1. Nel comma 5-ter aggiunto dalla lett. b), comma 1, dell'art. 4, dopo il periodo: "L'anzianità richiesta è ridotta di due anni nei confronti del personale pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico" viene aggiunto il seguente periodo: "La valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei suddetti concorsi."

**VIZEPRÄSIDENTIN:** Änderungsantrag, Prot. Nr. 979/3:

1. In dem durch Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) eingefügten Absatz 5-ter wird nach dem Satz: „Das erforderliche Dienstalter wird für Bedienstete, die durch öffentlichen Wettbewerb in die von ihnen bekleidete Berufs- und Besoldungsklasse eingestuft wurden, um zwei Jahre gekürzt“ der nachstehende Satz hinzugefügt: „Die von der Bewerber/dem Bewerber im vorhergehenden Dreijahreszeitraum erzielte positive Bewertung stellt in den genannten Wettbewerben eine wichtige Bewertungsgrundlage dar.“

**PRESIDENTE:** Qualcuno intende intervenire sull'emendamento 979/3? Prego, la parola al consigliere Civettini.

**CIVETTINI:** Grazie. Solo per sottolineare che è stato introdotto il periodo: "La valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei suddetti concorsi." Qui stiamo parlando di selezioni interne chiaramente e ricevere una valutazione sul triennio del dipendente diventa un fatto positivo per l'amministrazione ed altrettanto positivo per il dipendente, laddove il dipendente abbia la capacità, il profitto di un certo genere.

È chiaro che la valutazione triennale è un medio periodo che può dare delle indicazioni ben precise sulla forma di lavoro e di servizio che viene erogato dal singolo dipendente. All'interno di tutto il contesto, questa puntualizzazione che potrebbe sembrare pleonastica, però poi nella realtà

diventa anche di sostanza, perché dà dei criteri sulla possibilità e sulla valutazione.

Per noi è positivo il fatto che sia stato recepito per questo motivo. È chiaro che anche attraverso questi emendamenti si qualifica e si avvicina un sistema valutativo che recepisce in gran parte sistemi che sono anche stati recepiti a livello nazionale in termini di valutazione dei dipendenti della pubblica amministrazione, sottolineando peraltro che per chi è positivamente impegnato è solo un grande vantaggio a svantaggio di chi invece la pubblica amministrazione la utilizza come un tram per tirare a campare.

Ripeto, sono pochi i casi, però è giusto che tutti gli altri positivi vengano giustamente premiati ed a tutti venga data la grande opportunità di essere valutati e perciò di entrare a pieno titolo.

Un auspicio, l'ho sottolineato anche nella Commissione legislativa, è che il precariato comunque, a prescindere da questo disegno di legge, cominci ad abbandonare la pubblica amministrazione, perché – questo lo sottolineo – se pensiamo che i nostri precari vanno in pensione come tali da pubblici dipendenti, vuol dire che sostituiscono posti e posizioni rilevanti ed importanti nel funzionamento della macchina, dunque è giusto che il sistema del precariato nel pubblico, soprattutto in questo pubblico dove si erogano servizi continuativi, sia ridotto ai minimi termini.

Questo non per illudere o per dare inutili speranze, spesso colme di demagogia, ma proprio perché se un servizio è, in modo continuativo, gestito da precari, probabilmente c'è qualcosa che tocca, proprio perché attraverso il precariato si riesce ad ottimizzare la possibilità di sfruttamento, cosa che nel pubblico non deve esserci, a nostro modo di vedere, non perché il pubblico sia un privilegio, ma perché il pubblico deve essere tale, proprio perché, a prescindere dal privilegio, deve avere gli strumenti per limitare i danni di chi non ha la volontà di operare in un certo modo, ma comunque il pubblico deve avere un sistema di continuità e di serietà anche nelle norme di attuazione nei confronti dei dipendenti. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** Grazie, Presidente. Il comma 5-ter dell'articolo 4 del disegno di legge prevede testualmente che l'anzianità richiesta sia ridotta di due anni nei confronti del personale pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico e che il rispetto della predetta percentuale possa essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali.

Ebbene, questo passaggio noi non lo condividiamo, perché stabilire una riduzione di anzianità per il personale pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico, evidentemente svilisce quella che dovrebbe essere la ratio in qualsivoglia rapporto della pubblica amministrazione con i propri dipendenti, lo dico anche ai colleghi della minoranza, perché la riserva di posti per i dipendenti regionali si basa proprio sulla considerevole anzianità di servizio, la quale considerevole anzianità porta con sé, normalmente, l'acquisizione di un'esperienza professionale che merita di essere valorizzata e pertanto esclude qualsiasi riduzione di anzianità, cosa che invece è presente qui, perché dice che è ridotta di due anni l'anzianità. Questo non va bene, in quanto l'anzianità di servizio, se condotta seriamente

come lo è stato, deve essere computata totalmente, proprio perché presuppone l'acquisizione di un'esperienza professionale sul campo che è di tutto riguardo.

Ecco perché noi su questo passaggio ribadiamo la nostra perplessità. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Casna. Ne ha facoltà.

**CASNA:** Con questo emendamento si voleva ribadire e confermare che non è sufficiente essere stato per tre anni a ricoprire un certo ufficio, ma vogliamo che l'essere stato per tre anni o quattro anni a ricoprire una certa mansione, questa presenza sia stata efficace ed efficiente. Noi vogliamo che non sia sufficiente l'anzianità per garantire una progressione o una premiazione, ma che sia valutata adeguatamente anche la qualità, quindi la qualità connessa con l'anzianità.

La sola anzianità, per quanto possa arrecare esperienza, se l'anzianità può dare anche conoscenze maggiori, noi vorremmo che queste conoscenze e questa permanenza nell'ufficio siano accompagnate anche da un servizio adeguatamente valutato, perché uno può scaldare la sedia per cinque anni in Provincia o in Regione e poi è promosso e può ricoprire altri incarichi, bisogna vedere come è stato il suo servizio.

Quindi ritorniamo ancora sull'importanza che ci si impegni tutti noi affinché il servizio sia reso nella maniera più alta qualitativamente possibile e chi svolge il proprio lavoro con competenza, con precisione, con senso del dovere e con qualità è giusto che queste persone siano incaricate di ulteriori altre mansioni. Grazie.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento prot. n. 979/3.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento prot. n. 979/3 è approvato.

Emendamento prot. n. 979/2, primi firmatari il consigliere Civettini e l'assessora Cogo, che recita:

1. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente nuovo articolo:

*“4-bis*

*(Requisiti per l'accesso a determinate figure professionali)*

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla vigente legislazione nazionale i bandi di concorso possono prevedere, quale requisito per i concorrenti, un determinato luogo di residenza per l'accesso a determinate figure professionali, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.”

VIZEPRÄSIDENTIN: Änderungsantrag, Prot. Nr. 979/2:

Nach Artikel 4 wird der nachstehende neue Artikel eingefügt:

„Art. 4-bis

*(Voraussetzungen für den Zugang zu bestimmten Berufsbildern)*

1. Unter Beachtung der in den geltenden Staatsgesetzen festgesetzten Grundsätze kann in den Wettbewerbsausschreibungen vorgesehen werden, dass die Bewerber für den Zugang zu bestimmten Berufsbildern an einem bestimmten Ort wohnhaft sein müssen, wenn diese

Voraussetzung zur Durchführung von Diensten dienlich ist, die ansonsten nicht oder nicht mit dem gleichen Erfolg durchgeführt werden könnten.“.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Filippin. Ne ha facoltà.

**FILIPPIN:** Una brevissima illustrazione. È un emendamento abbastanza semplice, serve a prevedere che ci possa essere la residenza nel caso di alcune figure professionali e alcune metodiche che riguardano la presenza sul territorio. Non si tratta solo di garantire la presenza sul territorio quale requisito, dal punto di vista della residenza, nel senso che uno può essere già residente sul territorio e questo toglie i dubbi che la residenza possa essere elemento dirimente, rispetto ad altri soggetti. Ma la possibilità anche di doversi trasferire in un certo luogo e quindi di mantenere in quel luogo la residenza per aspetti diversi, che possono essere la conoscenza del territorio, la necessità di un pronto intervento in alcune aree, la necessità anche della conoscenza del territorio e delle sue problematiche.

Il mio intervento serve solo a sfatare eventuali dubbi che potessero derivare da questa necessità di essere residenti, che non riguarda solo chi è residente, ma la necessità di potersi trasferire e di dover essere residenti in un posto per assolvere al meglio determinate funzioni.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'articolo 4 come emendato dall'emendamento prot. n. 979/3.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 4 come emendato è approvato.

Adesso pongo in votazione l'emendamento prot. n. 979/2, introduttivo dell'articolo 4-bis.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 astensioni, 4 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento prot. n. 979/2 è approvato.

#### Art. 5

*(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente "Norme urgenti in materia di personale")*

1. All'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La disciplina delle mansioni, compresa l'assegnazione alle mansioni superiori, è definita dalla Giunta con atto amministrativo, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ferme restando le responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile stabilite dalle norme vigenti, ai dipendenti si applicano l'articolo 2106 del Codice Civile e l'articolo 7, primo, secondo, terzo, quinto e ottavo comma della legge 20 maggio 1970, n. 300.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora il dirigente venga a conoscenza di un fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, diversa dal rimprovero verbale, commesso da un dipendente assegnato alla struttura da lui diretta, lo segnala alla Ripartizione competente in materia di personale per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale informazione al dipendente. Il dirigente



della struttura competente in materia di personale contesta in forma scritta l'addebito al dipendente medesimo.“;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. A seguito della contestazione dell'addebito il dipendente viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.”;

e) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Quando la sanzione da applicare consiste in un rimprovero verbale provvede il dirigente della struttura cui il dipendente è assegnato; quando consiste in altro addebito provvede il dirigente della struttura competente in materia di personale.

5-ter. La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, i termini e ulteriori modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono definiti dal contratto collettivo.

5-quater. La contestazione degli addebiti e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali è effettuata dalla Giunta.

5-quinquies. La Giunta non autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi che non siano conformi alle disposizioni in materia disciplinare previste dall'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15 anche per quanto concerne i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale.”.

#### Art. 5

#### *(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)*

1. Im Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

a) Absatz 1 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Der Regionalausschuss setzt – nach Mitteilung an die Gewerkschaften – mit Verwaltungsakt die Regelung der Aufgaben, einschließlich der Zuteilung höherer Aufgaben fest.“.

b) Absatz 3 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„3. Unbeschadet der zivil-, verwaltungs- und strafrechtlichen Haftung sowie der Rechnungshaftung gemäß den geltenden Bestimmungen finden für die Bediensteten der Artikel 2106 des Zivilgesetzbuches und der Artikel 7 Absätze 1, 2, 3, 5 und 8 des Gesetzes vom 20. Mai 1970, Nr. 300 Anwendung.“.

c) Absatz 4 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„4. Erlangt der Leiter von einer Handlung Kenntnis, die von einem seiner Organisationseinheit zugewiesenen Bediensteten begangen wurde, welche die Verhängung einer Disziplinarmaßnahme nach sich ziehen könnte, die nicht in einem mündlichen Tadel besteht, so teilt er dies der für Personalwesen zuständigen Abteilung zwecks Einleitung des Disziplinarverfahrens mit und informiert gleichzeitig den Bediensteten. Der Leiter der für Personalwesen zuständigen Organisationseinheit hält dem Bediensteten die Anschuldigung schriftlich vor“.

d) Absatz 5 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„5. Nach der Vorhaltung des schuldhaften Verhaltens wird die Anhörung des Bediensteten verfügt, damit sich dieser mit dem eventuellen Beistand

einer von ihm bevollmächtigten Person oder eines Vertreters der Gewerkschaften, der er angehört oder die von ihm beauftragt wurde, verteidigen kann.“.

e) Nach Absatz 5 werden die nachstehenden Absätze hinzugefügt:

„5-bis. Besteht die zu verhängende Disziplinarmaßnahme in einem mündlichen Tadel, so fällt sie in die Zuständigkeit des Leiters der Organisationseinheit, welcher der Bedienstete zugeteilt ist. Ist hingegen eine andere Disziplinarmaßnahme vorgesehen, so fällt sie in die Zuständigkeit des Leiters der für Personalwesen zuständigen Organisationseinheit.

5-ter. Die Art der Übertretungen und der entsprechenden Disziplinarmaßnahmen, die Fristen und die weiteren Modalitäten für die Durchführung des Disziplinarverfahrens werden mit Tarifvertrag festgelegt.

5-quater. Die Vorhaltung des schuldhaften Verhaltens und die Verhängung der Disziplinarmaßnahmen gegenüber den Leitern und dem Personal mit Führungsaufgaben stehen dem Regionalausschuss zu.

5-quinquies. Der Regionalausschuss ermächtigt nicht zur Unterzeichnung der Tarifverträge, die sich nicht den Disziplinarbestimmungen laut Artikel 7 des Gesetzes vom 4. März 2009, Nr. 15, auch hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Disziplinar- und Strafverfahren, anpassen.“.

**PRESIDENTE:** All'articolo 5 sono stati presentati alcuni emendamenti.

Emendamento prot. n. 771/2, primo firmatario il consigliere Morandini ed altri, che recita: Al comma 1 lett. a viene soppressa l'espressione: "compresa l'assegnazione alle mansioni superiori".

**VIZEPRÄSIDENTIN:** Änderungsantrag, Prot. Nr. 771/2, eingebracht vom Abg. Morandini und anderen:

In Absatz 1 Buchstabe a) wird der Wortlaut „einschließlich der Zuteilung höherer Aufgaben“ gestrichen.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Prego.

**MORANDINI:** Grazie, Presidente. L'assegnazione alle mansioni superiori, che sappiamo essere una delle facoltà discrezionali – sottolineo l'aggettivo discrezionali – perché dovrebbe essere discrezionale per la pubblica amministrazione e sappiamo che l'attività discrezionale della pubblica amministrazione non è libera da vincoli, ma deve svolgersi e articolarsi attraverso una serie di principi, vincoli e criteri direttivi, ebbene invece talvolta rischia di confinare nell'arbitrio, soprattutto nel campo dell'assegnazione alle mansioni superiori non è stata rara l'ipotesi, non sono state rare le fattispecie nelle quali la cosiddetta discrezionale della pubblica amministrazione tale non è stata più, ma è sfociata nell'arbitrio.

Allora il prevedere che, come dice l'articolo 5, la disciplina delle mansioni, compresa l'assegnazione alle mansioni superiori – sottolineo questo inciso – compresa l'assegnazione alle mansioni superiori, è definita dalla Giunta con atto amministrativo, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, non ci pare una norma equa.

Per questa ragione, proprio perché, secondo noi, l'assegnazione alle mansioni superiori non costituisce una modalità corretta e soprattutto imparziale dell'attività amministrativa e della gestione del personale, questo emendamento

propone di sopprimere l'inciso, compresa l'assegnazione alle mansioni superiori.

Ripeto, perché a nostro avviso non pare che l'assegnazione a queste mansioni configuri una modalità corretta e soprattutto imparziale di organizzare l'attività dell'amministrazione e la gestione del personale. Grazie.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento prot. n. 771/2.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 8 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento prot. n. 771/2 è approvato.

Emendamento prot. n. 979/1, primi firmatari l'assessora Cogo e il consigliere Civettini, che recita:

1. All'art. 5 nel comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente nuova lettera:

“0a) Il titolo dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente: “Principi in materia di mansioni, incompatibilità, passaggi interni, sanzioni disciplinari e responsabilità”.

2. All'art. 5 nel comma 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente nuova lettera:

“a)-bis. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Le progressioni dalla posizione economica di inquadramento a quella economica immediatamente successiva avvengono in base alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva che tengono conto della valutazione e del merito.”

VIZEPRÄSIDENTIN: Änderungsantrag, Prot. Nr. 979/1 zum Art. 5:

1. Im Art. 5 Absatz 1 wird vor dem Buchstaben a) der nachstehende Buchstabe eingefügt:

„0a) Die Überschrift des Artikels 6 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 wird durch die nachstehende ersetzt: „Grundsätze im Bereich Aufgaben, Unvereinbarkeit, interne Aufstiege, Disziplinarmaßnahmen und Haftung“.

2. Im Art. 5 Absatz 1 wird nach Buchstaben a) der nachstehende neue Buchstabe eingefügt:

a)-bis Nach Absatz 2 wird der nachstehenden Absatz eingefügt:

“2-bis. Die Aufstiege von der Besoldungsklasse der Einstufung in die unmittelbar darauf folgende Besoldungsklasse erfolgen laut Tarifvertrag durch Auswahlverfahren, die die Bewertung und die Leistung berücksichtigen.“

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Civettini. Ne ha facoltà.

**CIVETTINI:** Grazie, Presidente. Anche in questo passaggio si inseriscono due importanti principi. Il primo è che per quanto riguarda l'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, l'articolo 6 recitava come titolo (*Principi in materia di mansioni, incompatibilità, sanzioni disciplinari e responsabilità*), le stesse regole, la stessa disciplina vengono estese per quanto riguarda i passaggi interni. Sembra anche in questo caso una sottolineatura inutile, invece chiarisce da subito che anche i passaggi interni, per quanto riguarda le incompatibilità soprattutto, sono importanti e vanno osservati.

Per quanto poi riguarda l'inserimento del comma 2-bis, le progressioni dalla posizione economica di inquadramento a quella economica immediatamente successiva avvengono in base alle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva che tengono conto della valutazione e del merito, mentre prima, come recitava l'articolo espresso dalla Giunta, dava spazio assolutamente alla Giunta e all'organismo medesimo per individuare, mentre con questo passaggio le progressioni dalla posizione economica di inquadramento a quella economica immediatamente successiva, devono rispettare delle procedure selettive e dall'altra parte tengono anche conto della valutazione del merito che prima abbiamo visto è stata anche normata.

Perciò un passaggio qualificante, un passaggio importante per quanto riguarda il criterio di valutazione, la capacità di valutazione e di progressione per tutti coloro che aspirano correttamente, avendo i titoli, avendo i meriti e avendo una forma di erogazione dei servizi in un certo modo, chiaramente attraverso queste procedure selettive.

Per noi è un passaggio qualificante, che è stato recepito anche dalla Giunta regionale, non senza magari qualche discussione, però l'importante è essere arrivati a capire che queste sottolineature che sembrano minimali, poi nella realtà, dal punto di vista pratico, si scoprono essere sempre importanti e fondamentali nel grado di partecipazione, nel grado di garanzia.

Ripeto per la terza volta stamattina, ci sono molti dipendenti che lavorano in modo diligente, in modo puntuale e che magari non hanno la tessera dell'uno o dell'altro partito, però hanno il diritto alla pari di chi avesse qualche tessera di partito che apre porte e strade ad avere i giusti meriti ed i giusti passaggi all'interno dell'amministrazione e naturalmente i giusti vantaggi dal punto di vista economico. Grazie, Presidente.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola la consigliera Klotz. Ne ha facoltà.

**KLOTZ:** Eine Frage in diesem Zusammenhang vielleicht an die Beamten hier im Saal. Wenn es hier um Aufstiege in der Besoldung geht, also in die nächstfolgende Besoldungsstufe, dann ist das schon in Ordnung, dass das gemäß Tarifvertrag zu erfolgen hat, durch Auswahlverfahren, durch Verfahren, die die Bewertung und Leistung berücksichtigen. Was alles fällt in die Bewertung und Leistung hinein? Ganz spezifisch interessiert mich, ob hier die Zweisprachigkeit eine Rolle spielt, also die Kenntnis der beiden Sprachen Italienisch und Deutsch, oder wie diese Leistungen sonst zu verstehen sind. Ist das nur die Erfüllung des Plans, die Durchführung der Zielsetzungen oder besteht das in mehr? Danke.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola l'assessora Cogo. Ne ha facoltà.

**COGO:** Il contratto collettivo disciplina già tutto e noi stiamo parlando della progressione di carriera all'interno della stessa mansione e qualora ci fosse il passaggio da una mansione all'altra c'è ancora una prova selettiva. Non so se ho risposto sufficientemente. All'interno della stessa mansione c'è una prova selettiva interna, da una categoria all'altra invece c'è un concorso pubblico con i posti riservati al 50%. Se si passa di categoria serve il patentino idoneo per quella categoria, per cui magari c'è la prova ulteriore della conoscenza delle due lingue.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Civettini. Prego.

**CIVETTINI:** Molto velocemente, non per rispondere, perché non mi permetterei, ma per interloquire con la collega Klotz che, a livello personale, al di là delle appartenenze, stimo molto. Questa sua puntuale osservazione nasce dal fatto che, qualche volta, questi emendamenti, mi permetto di dire che sono di difficile lettura, perché vanno sempre inquadrati nella legge. È vero che in aula diventa poi difficile confrontarsi su alcuni passaggi e magari non sembrano attuabili, l'ha spiegato bene l'assessora Cogo nei passaggi dal punto di vista tecnico.

Crediamo che questo emendamento sia importante, peraltro è stato anche suggerito da chi sindacalmente segue i percorsi e le tutele non solo dei lavoratori, ma comunque del quadro normativo nelle valutazioni.

Perciò ritengo puntuale l'osservazione relativa all'emendamento, ma inquadrata in tutto l'aspetto legislativo si inserisce bene, perché poi nel 50%, come ha spiegato l'assessora Cogo, della disponibilità, questa diventa un elemento positivo di controllo – mi si conceda – quello che prima invece sarebbe stato demandato esclusivamente alla Giunta, perciò questo passaggio diventa per noi positivo.

Mi sono permesso non tanto di spiegare, ma di chiarire. Grazie.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento prot. n. 979/1.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento prot. n. 979/1 è approvato.

Metto in votazione l'articolo 5 come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 5 come emendato è approvato.

#### Art. 6

*(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente "Norme urgenti in materia di personale")*

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono aggiunti i seguenti:

#### "Art. 7-bis

*(Organismo indipendente di valutazione e verifica)*

1. L'organismo indipendente di valutazione e di verifica è nominato dalla Giunta ed è composto da non più di tre membri scelti fra persone di elevata professionalità con specifiche competenze in materia di pubblica amministrazione, che non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo.

2. La Giunta si avvale dell'organismo per la fissazione dei criteri e delle procedure di valutazione, al fine della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

3. La Giunta ha facoltà di provvedere alla valutazione annuale dei dirigenti e degli incaricati di funzioni dirigenziali o di demandare tale attività all'Organismo, il quale predispone una proposta di valutazione.

4. La Giunta può avvalersi dell'organismo in forma consultiva anche nei seguenti casi:

- a) conferimento e rinnovo degli incarichi di preposizione alle strutture ed agli uffici, nonché parere per il rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15;
- b) revoca dell'incarico di direttore d'ufficio di cui all'articolo 26-bis della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, aggiunto dall'articolo 19 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5;
- c) monitoraggio e valutazioni in ordine al sistema dei controlli interni;
- d) organizzazione, attribuzioni e articolazioni delle strutture;
- e) previsione di adeguate procedure per la verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

5. Le funzioni dell'organismo possono essere affidate in tutto o in parte con convenzioni ad altri enti pubblici o privati particolarmente qualificati nel settore della valutazione o dei controlli.

#### Art. 7-ter

##### *(Procedure di valutazione dei dirigenti e dei direttori)*

1. La valutazione dei dirigenti, degli incaricati di funzioni dirigenziali e dei direttori d'ufficio è effettuata tenendo conto in ogni caso delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei medesimi.

2. Con propria deliberazione la Giunta definisce, sulla base del parere dell'organismo indipendente di valutazione e verifica, i criteri e la procedura per la valutazione del personale suddetto, prevedendo, in caso di elementi negativi, una fase di contraddittorio con l'interessato. La metodologia di valutazione garantisce in particolare:

- a) la fissazione preventiva degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare;
- b) le modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati.

3. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali e di direzione d'ufficio, nonché l'attribuzione degli emolumenti connessi alle funzioni, sono collegate alle risultanze della valutazione.

4. In caso di valutazione negativa, la Giunta provvede all'assegnazione del personale con qualifica di dirigente ad altro incarico e, in caso di ulteriore valutazione negativa, alla revoca di questo e conseguentemente alla messa a disposizione per la durata massima di due anni con perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni e, nei casi di responsabilità grave e reiterata, al licenziamento. Nel periodo di messa a disposizione il dirigente viene impiegato in compiti di studio e di ricerca nonché in attività di collaborazione tecnica o amministrativa. Al termine del periodo di messa a disposizione la Giunta, in caso di valutazione positiva, procede all'assegnazione di un nuovo incarico. In caso di valutazione negativa definitiva procede invece al licenziamento del dirigente.

#### Art. 7-quater

##### *(Contratti di lavoro a tempo determinato)*

1. La Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nei casi e secondo le procedure stabilite dal regolamento previsto

dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

2. In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori si applica l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione; il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica o alla medesima attività lavorativa. Tale limite non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di personale assente nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di Segretario e di addetto alle segreterie del Presidente e degli Assessori.

#### *Art. 7-quinquies*

*(Disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni sul lavoro pubblico)*

1. Al fine di garantire la trasparenza delle informazioni circa il funzionamento dell'ente, la Giunta individua i dati da rendere pubblici attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso concernenti gli aspetti dell'organizzazione, quali le strutture organizzative, le loro articolazioni, le relative attribuzioni e assegnazioni, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione di cittadini e utenti, i dati relativi alle assenze del personale ed alle retribuzioni dei dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali, come risultati dal contratto collettivo.

1-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi propri e delle strutture regionali la Giunta regionale provvede a rendere pubblici attraverso gli strumenti di informazione elettronica tutti gli atti amministrativi fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela dei dati sensibili e giudiziari.”.

#### *Art. 6*

*(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)*

1. Im Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 werden nach Artikel 7 die nachstehenden Artikel hinzugefügt:

#### *„Art. 7-bis*

*(Unabhängiges Bewertungsgremium)*

1. Das unabhängige Bewertungsgremium wird vom Regionalausschuss ernannt und besteht aus höchstens drei Mitgliedern, die unter Personen mit großer Fachkenntnis und spezifischen Kompetenzen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verwaltung ausgewählt werden. Sie dürfen keine Interessen jedweder Art haben, die mit den Aufgaben des Gremiums im Konflikt stehen.

2. Der Regionalausschuss beauftragt genanntes Gremium mit der Festlegung der Bewertungskriterien und -verfahren zwecks Überprüfung der Übereinstimmung der Ergebnisse der von den Leitern durchgeführten Tätigkeit mit den in den Bestimmungen und in den Programmen des Regionalausschusses festgesetzten Vorgaben und Zielen sowie des korrekten

und wirtschaftlichen Einsatzes der Mittel, der Unparteilichkeit und der guten Führung der Verwaltung.

3. Der Regionalausschuss kann die jährliche Bewertung der Leiter und des Personals mit Führungsaufgaben vornehmen oder das Gremium mit der Ausarbeitung eines Bewertungsvorschlags beauftragen.

4. Der Regionalausschuss kann das Gremium auch in nachstehenden Fällen zur Beratung heranziehen:

- a) Erteilung und Bestätigung der Aufträge zur Leitung der Organisationseinheiten und der Ämter sowie Stellungnahme zur Erneuerung der Aufträge gemäß Artikel 26 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15;
- b) Widerruf der Ernennung zum Amtsdirektor gemäß Artikel 26-bis des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, eingefügt durch Artikel 19 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5;
- c) Überwachung und Bewertungen in Bezug auf das System der internen Kontrollen;
- d) Organisation, Befugnisse und Gliederungen der Organisationseinheiten;
- e) Festsetzung geeigneter Verfahren zur Ermittlung der Nutzerzufriedenheit.

5. Die Aufgaben des Gremiums können gänzlich oder teilweise mittels Vereinbarungen anderen öffentlichen oder privaten Körperschaften anvertraut werden, die auf dem Gebiet der Bewertung oder der Kontrollen spezialisiert sind.

#### Art. 7-ter

##### *(Verfahren zur Bewertung der Leiter und der Amtsdirektoren)*

1. Bei der Bewertung der Leiter, des Personals mit Führungsaufgaben und der Amtsdirektoren sind auf jeden Fall die erteilten Anweisungen, die vorgegebenen Ziele und die zugewiesenen menschlichen, finanziellen und technischen Ressourcen zu berücksichtigen, die den genannten Beamten effektiv zur Verfügung gestellt werden.

2. Der Regionalausschuss legt mit eigenem Beschluss aufgrund der Stellungnahme des unabhängigen Bewertungsgremiums die Kriterien und das Verfahren für die Bewertung des genannten Personals fest. Bei Vorhandensein negativer Elemente ist die Anhörung des betroffenen Bediensteten vorgesehen. Die Bewertungsmethode gewährleistet insbesondere:

- a) die Vorfestlegung der zu erreichenden Ziele und der durchzuführenden Tätigkeiten;
- b) die Modalitäten zur Überprüfung der Erreichung der gesteckten Ziele.

3. Die Bestätigung oder der Widerruf der Führungsaufträge bzw. der Direktionsaufträge sowie die Zuerkennung der mit den entsprechenden Aufgaben verbundenen Bezüge hängen vom Bewertungsergebnis ab.

4. Im Falle einer negativen Bewertung erteilt der Regionalausschuss dem als Führungskraft eingestuftem Personal einen anderen Auftrag, der im Falle einer weiteren negativen Bewertung widerrufen wird. Die Führungskraft wird sodann für höchstens zwei Jahre zur Verfügung gestellt, wobei die mit den entsprechenden Aufgaben zusammenhängenden zusätzlichen Besoldungselemente nicht mehr entrichtet werden. Bei grober und wiederholter Pflichtverletzung wird die Führungskraft entlassen. Im Zeitraum der Zurverfügungstellung wird die Führungskraft mit Studien- und Forschungsarbeiten sowie mit der Mitarbeit auf technischer oder verwaltungstechnischer Ebene beauftragt. Nach Ablauf des Zeitraums der



Zurverfügungstellung erteilt der Regionalausschuss der Führungskraft im Falle einer positiven Bewertung einen neuen Auftrag, während er sie bei einer endgültigen negativen Bewertung entlässt.

Art. 7-quater

*(Verträge mit befristetem Arbeitsverhältnis)*

1. Die Region und die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen können in den in der Verordnung laut Artikel 5 Absatz 5 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 vorgesehenen Fällen und gemäß den dort festgesetzten Verfahren, unter Beachtung der im gesetzesvertretenden Dekret vom 6. September 2001, Nr. 368 enthaltenen Bestimmungen, Arbeitsverträge mit befristetem Arbeitsverhältnis abschließen.

2. Bei Verletzung zwingender Vorschriften betreffend die Einstellung oder den Einsatz von Arbeitnehmern findet der Artikel 36 Absatz 5 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. März 2001, Nr. 165 Anwendung.

3. Die Verwaltungen gemäß Absatz 1 dürfen Arbeitnehmer, die im Fünfjahreszeitraum vor dem Einstellungsdatum für mehr als drei Jahre mit befristetem Arbeitsverhältnis Dienst geleistet haben, nicht beschäftigen. Die Höchstgrenze von drei Jahren gilt für einzelne öffentliche Auswahlverfahren oder dieselbe Arbeitstätigkeit. Genannte Grenze gilt nicht für Arbeitsverhältnisse mit befristetem Arbeitsverhältnis zur Ersetzung von abwesendem Personal sowie für Arbeitsverträge mit befristetem Arbeitsverhältnis zwecks Ausübung der Aufgaben eines Sekretärs bzw. eines dem Sekretariat des Präsidenten bzw. der Assessoren zugewiesenen Bediensteten.

Art. 7-quinquies

*(Bestimmungen betreffend die Transparenz der Informationen über den öffentlichen Dienst)*

1. Zur Gewährleistung der Transparenz der Informationen über die Tätigkeit der Körperschaft bestimmt der Regionalausschuss die über die verfügbaren elektronischen Informationskanäle zu veröffentlichenden Daten betreffend Aspekte der Organisation, wie die Organisationseinheiten und deren Ämter, die entsprechenden Zuständigkeitsbereiche und die zugeteilten Ressourcen, den bei den Bürgern und Nutzern festgestellten Zufriedenheitsgrad, die Daten über die Abwesenheiten des Personals und über die Gehälter des Personals mit Führungsaufgaben gemäß dem Tarifvertrag.“.

1-bis. Zur Gewährleistung der höchstmöglichen Transparenz der Verwaltungsakte des Regionalausschusses und der regionalen Strukturen veröffentlicht der Regionalausschuss alle Verwaltungsakte mittels Verwendung der elektronischen Informationskanäle und unbeschadet der geltenden Bestimmungen zum Schutz der sensiblen und rechtlichen Daten.“.

**PRESIDENTE:** All'articolo 6 sono stati presentati alcuni emendamenti.

Emendamento prot. n. 773, prima firmataria la consigliera Ferrari, che recita:

Il comma 1 dell'articolo 7-bis è sostituito dal seguente:

“1. L'organismo indipendente di valutazione e verifica è nominato dalla Giunta ed è composto da tre membri scelti fra persone di elevata professionalità con specifiche competenze in materia di pubblica

amministrazione, che non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo né essere stati, negli ultimi cinque anni, dipendenti dell'Amministrazione regionale o camerale.”.

VIZEPRÄSIDENTIN: Änderungsantrag, Prot. Nr. 773, eingebracht von der Abg. Ferrari und anderen.

Absatz 1 des Art. 7-bis wird wie folgt ersetzt:

„1. Das unabhängige Bewertungsgremium wird vom Regionalausschuss ernannt und besteht aus drei Mitgliedern, die unter Personen mit großer Fachkenntnis und spezifischen Kompetenzen auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verwaltung ausgewählt werden. Sie dürfen keine Interessen jedweder Art haben, die mit den Aufgaben des Gremiums im Konflikt stehen und dürfen weiters in den letzten fünf Jahren auch nicht Bedienstete der Regionalverwaltung oder der Handelskammern gewesen sein.“.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola l'assessora Cogo. Prego.

**COGO:** Presidente, ci sono altri emendamenti all'articolo vero?

**PRESIDENTE:** Ce ne sono altri due.

**COGO:** Aspetto che lei li legga tutti e poi intervengo, mi sono soltanto prenotata.

**PRESIDENTE:** Prima però votiamo questo.

**COGO:** Deve essere sfuggito qualcosa, parlo alla collega Ferrari. Forse magari sospendiamo due minuti la seduta, Presidente, perché c'è stato un fraintendimento. Era stato presentato anche un emendamento simile dal collega Morandini, ne abbiamo elaborato uno che riassumeva l'uno e l'altro, per cui bisognerebbe ritirare questo e far passare quello concordato.

Sospendiamo cinque minuti, se il Presidente concede la sospensione naturalmente.

**PRESIDENTE:** Va bene, sospendo la seduta per cinque minuti.

*(ore 12.06)*

*(ore 12.14)*

**PRESIDENTE:** Riprendiamo i lavori. Ricordo che stiamo trattando l'emendamento prot. n. 773.

Ha chiesto la parola la consigliera Ferrari. Prego.

**FERRARI:** Grazie, Presidente. Lo scopo del mio emendamento andava a raccogliere suggerimenti che la Commissione ha recepito in fase di audizione e mirava a modificare la composizione dell'organismo indipendente che, nel testo originario della legge, viene indicato come composto da non più di tre membri, il

che significa anche da uno. Da uno solo, a mio avviso, è una consulenza e non è un organismo indipendente e pertanto fissavo il numero in tre.

L'altra modifica che proponevo riguardava le caratteristiche di queste persone che dovevano non essere state dipendenti della Regione oppure della Camera di commercio.

Poiché l'emendamento, che è stato condiviso con la Giunta ed il collega Morandini, raccoglie queste mie richieste, sono disponibile a ritirare il mio emendamento ed a condividere quello che è stato proposto. Grazie.

**PRESIDENTE:** Allora la consigliera Ferrari ha ritirato l'emendamento prot. n. 773.

Passiamo all'emendamento prot. n. 980, primi firmatari l'assessora Cogo e il consigliere Morandini, che recita:

1. Il comma 1 dell'art. 7-*bis* aggiunto con l'art. 6 è sostituito dal seguente:

“1. L'organismo indipendente di valutazione e di verifica è nominato dalla Giunta ed è composto da tre membri scelti fra professori universitari, magistrati ed esperti in materia di pubblica amministrazione che non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo. Gli stessi componenti non possono avere ricoperto nel biennio precedente incarichi alle dipendenze della Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, né nel medesimo periodo avere effettuato consulenze o collaborazioni per la Regione.”.

**VIZEPRÄSIDENTIN:** Änderungsantrag zum Art. 6, Prot. Nr. 980, eingebracht vom Abg. Morandini und anderen:

1. Der Absatz 1 des mit Art. 6 hinzugefügten Artikels 7-bis wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Das unabhängige Bewertungsgremium wird vom Regionalausschuss ernannt und besteht aus drei Mitgliedern, die unter Universitätsprofessoren, Richtern und Experten auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verwaltung ausgewählt werden und keine Interessen jedweder Art haben, die mit den Aufgaben des Gremiums im Konflikt stehen. Die Mitglieder dürfen in dem vorhergehenden Zweijahreszeitraum weder Aufträge seitens der Region oder der Autonomen Provinzen Trient und Bozen übernommen noch in demselben Zeitraum Beratungs- oder Zusammenarbeitsaufträge für die Region durchgeführt haben.“.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** Grazie, Presidente. Mi spiace preliminarmente che non sia stata informata la collega Ferrari, ma questo evidentemente non spettava a noi.

Qual è la ratio di questo emendamento? Cerca di farsi carico, ed è stato uno dei punti della trattativa, di alcune preoccupazioni che abbiamo espresso anche in discussione generale sulla norma, in primis il fatto che sia stata data nella stesura originaria, da parte della Giunta, una definizione piuttosto vaga dell'organismo indipendente di valutazione e di verifica. Lo dico perché già l'espressione “organismo indipendente di valutazione e di verifica” dovrebbe di per sé evitare che si tratti di un organo monocratico, come invece aveva messo fra le ipotesi la Giunta.

Non sta né in cielo, né in terra che un organismo indipendente di valutazione e di verifica possa essere un organismo monocratico, perché nella stesura originaria la composizione poteva variare da uno e quindi sarebbe stato un organismo monocratico, a tre componenti.

In secondo luogo, ci ha spinto a fare la battaglia su questo il fatto che i requisiti e le incompatibilità, così previste nella ipotesi della Giunta, erano talmente vaghi che non davano alcuna garanzia di professionalità certificata da titoli accademici e professionali.

In terzo luogo, il fatto che non era nemmeno fissata la data in carica dell'organismo e su questo l'emendamento, che in questi minuti è all'attenzione dei traduttori per la sua traduzione, va a mettere il limite della durata in carica, cioè per la durata della legislatura provinciale. Anche perché un organismo di valutazione e di verifica che voglia essere indipendente non è bene che resti in carica *sine die*, come secondo la formulazione a tutt'oggi all'attenzione dell'aula poteva sembrare.

Per cui, anche se secondo noi non è la formulazione ottimale, ma dentro la trattativa e la mediazione questo è stato il testo su cui si è convenuto.

Apro una parentesi, non è la formulazione ottimale, perché secondo noi non sarebbe bene che coloro che sono stati dipendenti della Regione o delle Province ed hanno avuto incarichi di consulenza da qualcuno di questi enti, possano far parte di questo organismo indipendente di valutazione.

Vorrei dire che questo non presuppone – voglio sottolinearlo colleghi e dirigenti – un atteggiamento di sfiducia nei confronti del personale regionale, anzi, per esempio mi rivolgo alla dirigente presente in aula, a cui associo la mia stima incondizionata, però ci sono stati anche dipendenti della Regione, signor Presidente, che non si sono configurati altrettanto all'altezza quanto ad obiettività su questi versanti. Per cui lo scopo era questo.

Si è convenuto che almeno si garantisca che vi possano far parte persone di questo organismo indipendente di valutazione e di verifica che, pur essendo stati dipendenti dalla Regione o dalle Province, non lo siano da almeno due anni e quindi si è previsto che, oltre che essere nominato dalla Giunta, sia composto di tre membri, quindi si è allontanato il rischio che possa essere un organismo monocratico e che questi membri siano scelti fra professori universitari, magistrati o esperti in materia di pubblica amministrazione, evidentemente non aventi alcun conflitto di interessi con le funzioni dell'organismo stesso.

Appunto si è previsto che non possono avere ricoperto nel biennio precedente incarichi alle dipendenze della Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, né nel medesimo periodo avere effettuato consulenze o collaborazioni per la Regione stessa.

Si è poi aggiunto con un emendamento testé depositato e ringrazio l'assessore per questa ulteriore attenzione, che sia fissata la durata in carica di questo organismo, perché così come era attualmente all'attenzione del Consiglio, anche se magari non era l'interesse della Giunta, questo organismo sarebbe potuto durare negli anni, comunque teoricamente *sine die*.

Quindi questo è quanto si è convenuto. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Pichler-Rolle. Ne ha facoltà.

**PICHLER ROLLE:** Ich hätte nur eine Frage sowohl an die zuständige Referentin als auch an den Einbringer des Abänderungsantrages. Das Bewertungsgremium, das die Mitarbeiter der Region bewerten soll, soll aus drei Personen bestehen und es sind Experten auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verwaltung. Das geht mir absolut in Ordnung. Aber dann verstehe ich nicht, warum man noch „Universitätsprofessoren und Richter“ erwähnt. Ein Richter ist nicht automatisch ein Experte auf dem Gebiet der Verwaltung und ein Universitätsprofessor mit Verlaub ist es auch nicht. Ein Universitätsprofessor für Brückenbau, ein Universitätsprofessor für andere Fachbereiche, versteht von öffentlicher Verwaltung vermutlich herzlich wenig, aber der Begriff „Experten auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verwaltung“ sollte ausreichen. Wenn wir einen Richter von einem Verwaltungsgericht hernehmen, dann hat dieser Richter, der im Verwaltungsgericht tätig ist, auch mit der öffentlichen Verwaltung zu tun und muss über die öffentliche Verwaltung richten, also über die Arbeit der Beamtinnen und Beamten. Wenn wir einen Richter nehmen, der nicht am Verwaltungsgericht tätig ist, sondern am Zivilgericht oder am Strafgericht, dann wissen wir, welche Situation wir am Zivil- und Strafgericht haben, wo die Arbeit dermaßen viel ist und die Richterstellen dermaßen ungenügend besetzt sind, dass wir nicht unbedingt auch noch Richter hernehmen sollten, die der Aufgabe nachkommen, Regionalbedienstete oder öffentliche Bedienstete zu bewerten. Denn es ist eine komplexe Tätigkeit, das bedeutet hinter dieser Maßnahme steckt ein Berg von Bürokratie, verbunden mit dem Transparenzgesetz. Es ist schon klar was passiert, wenn man in einer öffentlichen Verwaltung sagt, dass ein Dreiergremium leitende Beamte und Mitarbeiter bewerten muss. Da müssen die Zielvorgaben kommen, da müssen die Zielvorgaben abgearbeitet werden, es muss überprüft werden, es muss verifiziert werden, also so ein Bewertungsgremium ist sicherlich vielleicht richtig, aber es ist mit einem großen Zeitaufwand verbunden und deshalb wäre meine Frage, warum der Regionalrat nicht beschließt, dass dieses Gremium aus 3 Fachleuten auf dem Gebiet der öffentlichen Verwaltung bestehen soll, dann ist es klar, es könnten darunter auch Universitätsprofessoren und Richter fallen, wenn man glaubt, auf einen Richter zurückgreifen zu müssen. Aber dass man in einem Gesetzestext ausdrücklich anführt, es sind entweder „Experten auf dem Gebiet der öffentlichen Verwaltung oder Richter und Universitätsprofessoren“, weil die sind sozusagen Experten der öffentlichen Verwaltung gleichgestellt, mit Verlaub gesagt, das scheint mir nicht schlüssig zu sein.

Also ich würde ersuchen zu überprüfen, ob man diese beiden Begriffe streichen könnte und nicht einheitlich sagen könnte „Experten auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verwaltung“. Das müsste doch genügen.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Firmani. Ne ha facoltà.

**FIRMANI:** Grazie, Presidente. Dichiaro la mia piena adesione per quanto detto dal consigliere Pichler-Rolle.

In questo Consiglio ed anche nel Consiglio provinciale di Trento c'è una forma di sudditanza psicologica nei confronti degli universitari o forse non si ha una chiara visione di cosa voglia dire essere professore universitario. Il professore universitario non è un mago, non fa miracoli, non realizza l'impossibile, è un tecnico che lavora in un settore, come tanti altri, dovrà metterci forse un po' di inventiva per fare ricerca, ma specialmente in questi

settori non serve molta inventiva. Meno che mai vedrei un magistrato, un magistrato deve vedere se sono stati commessi reati, cosa centra con la valutazione della produttività di un impiegato amministrativo? Assolutamente nulla, tutt'al più potrà valutare i suoi collaboratori, ma non altri.

Quindi sono queste forme dove si crede di dare maggiori garanzie ed in realtà invece si rischia di mettere delle persone incompetenti. Quando si dice di mettere degli esperti nella valutazione, mettiamo degli esperti, poi si sceglieranno gli esperti.

Aggiungerei un'altra cosa. Come si fa a valutare le capacità professionali di un dipendente pubblico? Cosa dovrebbe fare? Chi è più bravo, e chi è meno bravo, come si giudica? Quali criteri si seguono? Sarei curioso di sapere qualcosa in questi termini. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola l'assessora Cogo. Ne ha facoltà.

**COGO:** Parlo al collega della SVP, Elmar Pichler-Rolle. È vero, è una formula che viene adottata ampiamente dalla nostra legislazione anche a livello provinciale, laddove si istituiscono organismi, proprio per dire che sono organismi qualificati aggiungiamo generalmente docenti universitari ed anche la categoria dei magistrati, laddove ci sembra che sia coerente. È una sorta di abitudine a legiferare in questo modo, è ben vero che la cosa più importante è che uno sappia cos'è una pubblica amministrazione.

Per cui mi pareva che lasciare inserite queste categorie di professionisti, al di sopra di ogni sospetto mi sembrerebbe di poter dire, fosse qualificante, ma se quest'aula ritiene che sia pleonastico metterci magistrati e via dicendo, ci tiriamo sopra una riga e mettiamo esperti nella pubblica amministrazione. Dopo di che se tra questi ci sono dei docenti universitari o magistrati e questa sarà poi la valutazione che farà la Giunta nel nominarli, ci sta.

Mi pareva fosse qualificante l'inserimento di queste figure, tutto qua, vedete voi se l'aula decide di fare diversamente.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Prego.

**MORANDINI:** Presidente, grazie. Prima di tutto qui c'è un dato politico, c'è un emendamento che la minoranza ha concordato con la maggioranza e quindi sottoscritto da colleghi non solo della minoranza, ma anche della maggioranza e dall'assessore competente, proprio nella trattativa che le minoranze hanno avuto con la maggioranza.

Al di là di questo, nel merito, posso capire le preoccupazioni che sollevava il collega Pichler-Rolle, però cosa può accadere nell'ipotesi che si scrive solamente "esperti in materia di pubblica amministrazione"? È per quello che, come annotava l'assessore poco fa, si è ereditata questa formulazione contenente riferimento a magistrati e docenti universitari. Può accadere che, laddove la legge preveda solamente esperti in materia di pubblica amministrazione, la Giunta possa nominare Tizio o Caio, che magari non hanno questa grande qualifica, ma che sono considerati abbastanza funzionali alle valutazioni che magari qualcuno della Giunta o la Giunta stessa volesse effettuare.

Quindi, ecco il rischio, che nella misura in cui si prevede solamente la formulazione “esperti in materia di pubblica amministrazione”, la Giunta regionale abbia una discrezionalità così ampia per cui vi possa far rientrare di tutto e di più.

Semmai sarei per precisare, qui mi pare che l’annotazione del consigliere Pichler-Rolle poteva andare benissimo, magistrati amministrativi come lui accennava, ma lasciare via il riferimento a queste categorie debbo dire che può veramente alimentare il rischio che la discrezionalità della Giunta regionale sfoci in un arbitrio e nomini magari ex dipendenti che sa essere fiduciari e quant’altro, i quali faranno valutazioni molte volte tutt’altro che obiettive sul personale, perché poi si tratta magari di valutare personale che è stato suo collega, con il quale ha avuto rapporti di frizione e quant’altro.

Per cui chiederei di valutare questa possibilità, cioè la dizione “esperti”, capisco la buona fede del collega Pichler-Rolle che l’ha proposta, però nell’applicazione, magari non da parte di questa Giunta, ma dalle Giunte che verranno, può lasciare davvero adito ad applicazioni quanto meno curiose, per non dire ingiuste. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Firmani. Ne ha facoltà.

**FIRMANI:** Per una breve replica a quello che diceva il consigliere Morandini. Il consigliere Morandini, se non sbaglio, è magistrato, non so se sarebbe in grado di giudicare gli amministrativi.

Sono stato professore universitario e non sarei assolutamente in grado di giudicare i dipendenti amministrativi. Non è una cosa pleonastica, è tecnicamente errata. Se vogliamo delle garanzie, dobbiamo cercarle in altro modo, ad esempio aprire un bando a chi vuole partecipare, far allegare i curriculum dei vari aspiranti, in modo da vedere quali sono le loro capacità professionali, caso mai è questa la strada da seguire, non certamente quella di racchiudere a certe categorie di incompetenti, perché i magistrati competenti in questo settore sarebbero pochissimi e lo stesso sarebbero pochissimi i professori universitari.

C’è un altro aspetto, la dipendenza psicologica. Se un professore universitario ha avuto consulenze abbondanti, ricche da un assessore, potrebbe poi, se nominato, dare dispiacere all’assessore? Sono santi i professori universitari? Io ne ho visti ben pochi di santi, onestamente.

Quindi è un errore tecnico quello di inserire queste categorie, che si ripete sempre, perché si vede che la Giunta non si sente sicura delle nomine che fa.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Anderle. Ne ha facoltà.

**ANDERLE:** Grazie, Presidente. Ho ascoltato con interesse la proposta del collega Pichler-Rolle, mi pare molto ragionevole, anche perché non limita, anzi addirittura amplia, comunque fissando un principio molto chiaro che è quello delle esperienze in materia amministrativa. Quindi se fosse condivisa e mi pare ragionevole condividere questa proposta e se fosse accettata anche da parte del primo firmatario dell’emendamento, credo che sarebbe una buona cosa procedere nel senso indicato dal collega Pichler-Rolle. Grazie.

**PRESIDENTE:** È pervenuto un subemendamento, quindi sospendo la trattazione dell'emendamento prot. n. 980 e do lettura del subemendamento prot. n. 986, primi firmatari l'assessora Cogo e il consigliere Morandini, che recita: L'organismo resta in carica per la durata della Legislatura.

**VIZEPRÄSIDENTIN:** Änderungsantrag, Prot. Nr. 986, zum Änderungsantrag Prot. Nr. 980:

Nach den Worten „für die Region durchgeführt werden“ wird der nachstehende Wortlaut eingefügt: „das Gremium bleibt für die Dauer der Legislaturperiode im Amt“.

**PRESIDENTE:** Ci sono interventi in merito al subemendamento prot. n. 986? Nessuno. Pongo in votazione il subemendamento prot. n. 986.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 6 astensioni e tutti gli altri favorevoli, il subemendamento è approvato.

Riprendiamo la trattazione dell'emendamento prot. n. 980.

Ha chiesto la parola il consigliere Pichler-Rolle. Ne ha facoltà.

**PICHLER-ROLLE:** Ja, es ist kein großer Beinbruch, nehme ich einmal an, aber wenn man wenigstens schreiben würde „...und Experten“, weil das „oder Experten“... Wenn Sie sagen „Universitätsprofessoren, Richter und Experten auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verwaltung“, dann ist klar, was man meint. Aber wenn sagt „Experten auf dem Sachgebiet der öffentlichen Verwaltung oder Richter“, dann ist es direkt ein Ausschluss. Also, wenigstens das „und“, dann bleibt die Kirche vielleicht im Dorf.

**PRESIDENTE:** Chiedo ai primi firmatari se sono d'accordo con questa variazione. Prego, consigliere Morandini.

**MORANDINI:** Presidente, se si può trovare l'accordo su questo emendamento che è importante e che va nella direzione di garantire – vorrei sottolinearlo – l'imparzialità massima di questo organismo, posso essere anche d'accordo, però vorrei che venisse sottolineato questo e che resti a verbale, cioè sia evitata nell'applicazione di questa norma, per questa Giunta e per le Giunte future, quella eccessiva, arbitraria discrezionalità, che discrezionalità non sarebbe più amministrativa, per la quale mettendo “e” al posto di “o” la Giunta, perché così potrebbe essere autorizzata, può nominare solamente esperti.

Mi spiego, collega Pichler-Rolle, così rispondo anche al collega Firmani. I magistrati amministrativi, come ha detto poco fa il collega Pichler-Rolle, sarebbero assolutamente in grado di fare questa valutazione e sarebbero tante volte sicuramente più *super partes* di certi ex dipendenti o funzionari della Regione, che sono stati a suo tempo funzionari o ex dipendenti della Regione, che vengono chiamati in quell'organismo e devono valutare i colleghi con i quali magari hanno avuto frizioni o quant'altro o incomprensioni di carriera o quant'altro.

Per cui la valutazione più obiettiva sarebbe proprio garantita da figure esterne e lo dice uno che non ha sicuramente grande simpatia per docenti universitari e quant'altro, però in questo caso una figura terza, *super partes* che fosse preparata ed esperta, garantirebbe meglio questo.



Preferirei la formulazione originale, lo dico subito, per le ragioni che ho appena detto, fra l'altro questo si è concordato nell'emendamento, ma non è per una questione di incaponimento, è per garantire che l'amministrazione non si pieghi un domani a nominare, considerandoli esperti, degli "Yes Man" suoi, anziché affidare ad una autorità terza, che potrebbe essere rappresentata da affidabili magistrati amministrativi, da affidabili docenti universitari nelle materie del diritto amministrativo, pubblico in particolare, questa delicatissima valutazione. Perché se dovesse invece risolversi l'applicazione di questa norma, nel fatto che le Giunte successive o anche questa nominano ex funzionari o dipendenti della Regione, i quali si trovano a valutare, tante volte non obiettivamente, loro ex colleghi, questo diventa veramente svilire totalmente la portata di questa norma, che configura un passaggio molto importante, perché parliamo di un organismo di valutazione che deve essere indipendente. Grazie.

**PRESIDENTE:** Prego, assessora Cogo.

**COGO:** Mi pare di aver colto dalle parole del collega Morandini che accetta l'aggiunta della "e". Sottolineo che non cambia moltissimo la cosa aggiungendo la "e", però se questo rende l'aula più convinta della norma, mi pare che il collega non si opponga, però chiedere agli uffici di farlo d'ufficio e non che si debba presentare un emendamento per trasformare la "o" in una "e".

**PRESIDENTE:** Sopendo la seduta per tre minuti.

*(ore 12.41)*

*(ore 12.45)*

**PRESIDENTE:** Riprendiamo i lavori.

È stato presentato il subemendamento prot. n. 992, a firma dell'assessora Cogo ed altri, che recita: Dopo la parola "magistrati" la "o" viene sostituita con "ed".

VIZEPRÄSIDENTIN: Änderungsantrag zum Änderungsantrag, Prot. Nr. 992, eingebracht von Assessor Cogo und anderen.

Nach dem Wort „Richtern“ wird das Wort „oder“ mit „und“ ersetzt.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione, il subemendamento prot. n. 992.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 astensioni, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, il subemendamento è approvato.

Metto in votazione l'emendamento prot. n. 980 come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

L'emendamento prot. n. 771/4, primo firmatario il consigliere Morandini, è ritirato.

L'emendamento prot. n. 771/5, primo firmatario il consigliere Morandini, è ritirato.

Emendamento prot. n. 979/6, primi firmatari l'assessora Cogo e il consigliere Civettini, che recita:

La rubrica dell'art. 7-*quinquies* inserito dall'art. 6 è sostituita dalla seguente:

“Disposizioni in materia di trasparenza”

1. Il comma 1 dell'art- 7-*quinquies* inserito dall'art. 6 è sostituito dal seguente:

“1. Sul sito Internet della Regione autonoma Trentino-Alto Adige sono pubblicate le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti. Inoltre, con lo stesso mezzo, sono resi pubblici i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Sono inoltre pubblicati i bandi e gli avvisi relativi ai posti disponibili in mobilità fra enti e interna.”.

VIZEPRÄSIDENTIN: Änderungsantrag zum Art. 6, Prot. Nr. 979/6, eingebracht von Frau Assessor Cogo und Abg. Civettini:

Die Überschrift des durch Art. 6 eingefügten Art. 7-*quinquies* wird durch die nachstehende ersetzt: „Bestimmungen betreffend die Transparenz“.

1. Der Absatz 1 des mit Art. 6 hinzugefügten Abs. 7-*quinquies* wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Auf der Internetseite der Autonomen Region Trentino-Südtirol werden die jährliche Besoldung, der Lebenslauf sowie die amtlichen E-Mail-Adressen und Telefonnummern der Führungskräfte veröffentlicht. Auf derselben Webseite werden auch die Abwesenheits- und die stärksten Anwesenheitsraten des Personals veröffentlicht, und zwar getrennt nach Organisationseinheiten, die einer Führungskraft unterstehen. Ferner werden die Ausschreibungen und Mitteilungen betreffend die für die Mobilität unter Körperschaften und für die interne Mobilität verfügbaren Stellen veröffentlicht.“.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Civettini. Ne ha facoltà.

**CIVETTINI:** Grazie. Ancora un emendamento per fare chiarezza, per rendere trasparenza. Questo è stato già fatto ed accettato come indirizzo in Provincia di Trento sul nostro disegno di legge, qui invece abbiamo operato all'interno di questo percorso.

Allora, di fronte all'articolo 7-*quinquies*, che prevedeva, nella sua indefinitezza, la volontà di garantire la trasparenza delle informazioni, ecco un passaggio molto preciso dove si dice attraverso quali strumenti si determinano i passaggi della trasparenza. Questo è importante, come altrettanto importante nei diritti e nelle opportunità è l'ultimo paragrafo, dove si dice: “Sono inoltre pubblicati i bandi e gli avvisi relativi ai posti disponibili in mobilità fra enti e interna.”

Anche questo sembrerebbe di poco conto, ma è importante, proprio per la possibilità che viene data ai dipendenti di avere nota la situazione dell'organigramma, dunque la possibilità di poter interloquire con l'amministrazione all'interno, per concorrere e coprire dei posti che possono risultare vacanti. Questo è un passaggio importante e chiaro sulla pubblicazione di tutte le situazioni e tutte le posizioni interne.

Abbiamo anche scoperto qualche sorpresa per quanto riguarda la Provincia di Trento, credo che la trasparenza sia un atto dovuto, perché fino a

quando andremo a gestire denari pubblici questo è un fatto dovuto, un fatto voluto dalla gente e un fatto soprattutto condiviso.

Perciò anche attraverso questo emendamento pensiamo di dare peso ad un percorso di una legge che sicuramente, assessora Cogo, non è perfetta, ma è perfezionabile e se su tante altre parti ci sono delle grosse lacune, dove avevamo presentato degli emendamenti, in questi passaggi abbiamo contribuito a delineare una situazione di chiarezza, nell'attesa che poi i tempi di realizzazione di quanto previsto nell'emendamento e nella legge vengano effettivamente attuati, perché diventa elemento indispensabile per tutti. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** Grazie, Presidente. Per esprimere, con riferimento al punto 4 del comma 1, una perplessità che deriva proprio dalla competenza, secondo me, che non ha particolare fondamento nell'organismo indipendente di valutazione, nel senso che è previsto che sia competente anche a valutare i direttori, per quanto concerne il conferimento, il rinnovo e revoca dei relativi incarichi. Lo dico perché per i direttori che non hanno la qualifica di direttori, ma ai quali è stato conferito un incarico quinquennale, ebbene costoro sono già sottoposti ad una specifica normativa regionale, sia per quanto riguarda il conferimento, sia per quanto riguarda il rinnovo, sia per quanto riguarda la revoca degli incarichi medesimi.

Per cui non pare trovare giustificazione la loro inclusione nelle competenze dell'organismo indipendente. Del resto anche le ulteriori competenze che si vogliono attribuire, con questo comma, all'organismo indipendente di valutazione, rischiano di trasformarlo in un organismo onnicomprensivo.

Quindi se così è, è chiaro che questo potrebbe essere utilizzato per compiti specificamente riservati alla Giunta regionale o per legittimare decisioni della stessa.

Al punto 5 poi viene prevista l'assegnazione a enti pubblici o privati delle funzioni attribuite all'organismo indipendente. Se così è, è chiaro che siamo ben lungi dall'offrire quelle garanzie che si propone la figura dell'organismo indipendente di valutazione, che sono appunto garanzie legate ai requisiti di indipendenza, di competenza, di professionalità richieste e anche comportare per la Regione degli oneri particolarmente gravosi.

Su questi due commi noi nutriamo una certa perplessità. Grazie.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento prot. n. 979/6.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 astensioni, 2 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento prot. n. 979/6 è approvato.

Metto in votazione l'articolo 6 come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 14 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 6 come emendato è approvato.

Sospendo la seduta ed i lavori riprendono alle ore 15.00. Buon appetito a tutti.

(ore 12.56)

(ore 15.01)

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEPAOLI**

**VORSITZ: PRÄSIDENT DEPAOLI**

**PRESIDENTE:** Prego procedere all'appello nominale.

PARDELLER: *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*  
*(segretario):(fa l'appello nominale)*

**PRESIDENTE:** Signori consiglieri, la seduta è aperta. Riprendiamo i lavori.  
Do lettura dell'articolo 7 del disegno di legge n. 30.

Art. 7

*(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente  
"Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento  
economico del personale" e successive modificazioni)*

1. All'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b) sono soppresse le seguenti parole: "in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e trattamento economico del personale";
- b) al comma 1, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: "in materia di uffici e personale";
- c) la lettera e) del comma 1 è soppressa.

PARDELLER:

Art. 7

*(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend  
„Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und  
besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit seinen späteren Änderungen)*

1. Im Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) Im Absatz 1 Buchstabe b) werden die Worte: „auf dem Sachgebiet der Ämterordnung und der dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung des Personals“ gestrichen;
- b) Im Absatz 1 Buchstabe c) werden die Worte: „auf dem Gebiet der Ämter und des Personals“ gestrichen;
- c) Im Absatz 1 wird der Buchstabe e) gestrichen.

**PRESIDENTE:** Mi dicono che l'emendamento, che parla di direttori d'ufficio, sia rivolto all'articolo 9, stiamo verificando con gli uffici.

Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** Comunque l'emendamento, Presidente, letteralmente è rivolto all'articolo 7, allora lei doveva almeno comunicare agli interessati, in questo caso al sottoscritto che è firmatario di un paio di emendamenti, che lo considerava logicamente riferito all'articolo 9, anziché all'articolo 7.

Comunque, al di là della collocazione normativa articolo 7 o articolo 9, la ratio dell'emendamento è questa. Qui è una situazione di eguaglianza, secondo me, perché si equiparano i direttori ai dirigenti nel senso della valutazione. L'avevo già evidenziato con riferimento alla discussione relativa al precedente articolo 6, cioè i direttori sono sottoposti ad una specifica, dettagliata disciplina regionale, in merito al loro incarico quinquennale e alla valutazione, da parte del superiore gerarchico, cioè il dirigente che è preposto alla ripartizione di appartenenza, per cui non ha senso quanto è scritto nel primo comma dell'articolo 7, per il quale prevede la valutazione anche dei direttori d'ufficio e la stessa cosa dicasi per il terzo comma.

Adesso sarei contento, Presidente, mi dicesse se i due emendamenti li considera afferenti a questo articolo e allora ne parlo in questo contesto, se li considera afferenti al successivo articolo 9 sospendo immediatamente il mio intervento e intervengo allorquando è in discussione l'articolo 9. Grazie.

**PRESIDENTE:** L'emendamento prot. n. 771/6, presentato dai consiglieri Morandini ed altri, è da considerare relativo all'articolo 9 contenuto nell'articolo 7 del testo presentato dalla Giunta regionale.

Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'articolo 7.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 7 è approvato.

#### Art. 8

*(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" e successive modificazioni)*

1. All'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "in materia di contratti";
- b) il comma 3 è soppresso.

**PARDELLER:**

#### Art. 8

*(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend „Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit seinen späteren Änderungen)*

1. Im Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- a) Im Absatz 2 werden die Worte „im Zusammenhang mit dem Abschluss von Verträgen“ gestrichen;
- b) Absatz 3 wird aufgehoben.

**PRESIDENTE:** Ci sono interventi sull'articolo 8? Se non ci sono interventi, metto in votazione l'articolo 8.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 8 è approvato.

#### Art. 9

*(Modifiche alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" e successive modificazioni)*

1. All'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Segreteria della Giunta regionale assicura il supporto all'attività del Presidente e della Giunta nel definire gli indirizzi e gli obiettivi generali nonché il collegamento ed il coordinamento delle strutture dirigenziali sottordinate e la verifica di progetti ed iniziative che coinvolgono più strutture.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Alla Segreteria della Giunta regionale è preposto il Segretario della Giunta.”.

**PARDELLER:**

#### Art. 9

*(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend „Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit seinen späteren Änderungen)*

1. Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Das Sekretariat des Regionalausschusses unterstützt den Präsidenten und den Regionalausschuss bei der Bestimmung der allgemeinen Richtlinien und Zielsetzungen, pflegt die Zusammenarbeit zwischen den unterstellten Abteilungen sowie deren Koordinierung und überprüft die Projekte und Initiativen, an denen mehrere Organisationseinheiten beteiligt sind.“.

b) Absatz 2 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„2. Das Sekretariat des Regionalausschusses wird vom Sekretär des Regionalausschusses geleitet.“.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Prego.

**MORANDINI:** Presidente, per motivare i due emendamenti che mirano a togliere i direttori d'ufficio dall'equiparazione ai dirigenti in quanto a valutazione. Faccio presente che i direttori sono sottoposti ad una specifica, dettagliata disciplina regionale, con riferimento al loro incarico quinquennale, alla valutazione da parte del loro superiore gerarchico che è il dirigente, per cui questa impostazione all'articolo 7/9 assimila ingiustificatamente i direttori ed i dirigenti e compromette quindi la loro funzione di assoluta indipendenza, imparzialità rispetto all'organo politico, rispetto alla Giunta.

Quindi proprio per questa ragione sono presentati e proposti questi due emendamenti, che lei diceva riferiti all'articolo 7 e rapportati all'articolo 9. Grazie.

**PRESIDENTE:** Prego, assessora Cogo.

**COGO:** I capi ufficio hanno anche loro degli obiettivi da raggiungere e devono poter essere valutati dai dirigenti, sulla base dei criteri stabiliti dall'organismo di

valutazione. Hanno obiettivi come tutti gli altri dipendenti, perfino i dirigenti li hanno, perché non i capi ufficio?

**PRESIDENTE:** Do lettura dell'emendamento prot. n. 771/7, primo firmatario il consigliere Morandini, che recita: al comma 3 del nuovo art. 9 viene soppressa l'espressione "e di direzione d'ufficio".

Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, metto in votazione l'emendamento prot. n. 771/7.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 astensioni, 9 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento prot. n. 771/7 è respinto.

Metto in votazione l'articolo 9.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 astensioni, 4 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'art. 9 è approvato.

#### Art. 10

*(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" e successive modificazioni)*

1. All'articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il dirigente fissa gli obiettivi agli uffici in base alla relativa competenza e dispone in ordine alla valutazione dei direttori degli uffici rientranti nella struttura diretta e del personale assegnato, anche al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi.";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Annualmente il dirigente presenta alla Giunta una relazione nella quale viene illustrata l'attività amministrativa della struttura di competenza, il grado di coerenza tra gli indirizzi assegnati, le ragioni degli scostamenti eventualmente registrati e le misure adottate, o che si intendono adottare, per porvi rimedio.".

PARDELLER:

#### Art. 10

*(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend „Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit seinen späteren Änderungen)*

1. Artikel 13 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 8 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„8. Der Leiter setzt die Ziele der Ämter aufgrund des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches fest und entscheidet über die Bewertung der Amtsdirektoren sowie des Personals seiner Organisationseinheit, auch zwecks Zuerkennung der entsprechenden zusätzlichen Besoldungselemente unter Beachtung der Tarifverträge.“.

b) Absatz 9 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„9. Der Leiter unterbreitet dem Regionalausschuss jedes Jahr einen Bericht über die Verwaltungstätigkeit der jeweiligen Organisationseinheit, die Übereinstimmung mit den erteilten Richtlinien, die Gründe für die eventuell

festgestellten Abweichungen und die zu deren Behebung erlassenen oder zu erlassenden Maßnahmen.“.

**PRESIDENTE:** Do lettura dell'emendamento prot. n. 771/8, primo firmatario il consigliere Morandini, che recita: al comma 1 lett. a) viene soppressa la parola "anche".

**PARDELLER:** Änderungsantrag, Prot. Nr. 771/8, eingebracht vom Abg. Morandini und anderen:

In Absatz 1 Buchstabe a) wird das Wort „auch“ gestrichen.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola l'assessora Cogo. Ne ha facoltà.

**COGO:** Per chiedere al consigliere di ritirarlo, viceversa dobbiamo bocciarlo, perché togliere la parola "anche" significa che la valutazione non ha conseguenze ai fini del trattamento economico, allora è abbastanza inutile.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** Presidente, volevo chiedere la parola anch'io, ma visto che aveva alzato la mano prima l'assessore, credo ancora, nonostante non siano più di moda le regole della cavalleria, tanto più quando chiede un assessore donna, allora "assessore donna", non "assessora", lei parla di "assessora", ma non condivido questa espressione. Allora condivido questa volta le motivazioni portate dall'assessore e quindi ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE:** L'emendamento è stato ritirato. Ci sono altri interventi sull'articolo 10?

Prego, consigliere Filippin.

**FILIPPIN:** Brevemente, solo per rispondere a quanto oggi il consigliere Firmani poneva come problema, per quanto riguarda la carriera e la premialità, aspetti che si possono dare ai dipendenti e chiedeva come era possibile valutare questi aspetti e poneva come conseguenza una oggettiva difficoltà.

Questo articolo 10 risolve un po' il problema, nel senso che dà la responsabilità ai dirigenti, evidentemente i dirigenti sono quelli che devono far funzionare gli uffici, i quali dirigenti danno relative competenze ai dipendenti anche al fine del trattamento economico ed ai fini della carriera.

Il punto b) è ancora più importante, perché annualmente il dirigente presenta alla Giunta una relazione nella quale indica gli obiettivi raggiunti ed eventualmente le motivazioni per cui questi obiettivi non sono stati raggiunti.

Allora è chiaro che nella pubblica amministrazione tutti giocano un po' a scaricabarile, però mi sembra che questo articolo 10 sia molto importante, perché responsabilizza finalmente i dirigenti, ai quali la pubblica amministrazione dà fiducia, i quali dirigenti devono dimostrare di saper organizzare il lavoro ai propri uffici e dare ai dipendenti le massime responsabilità, anche ai fini della carriera e del trattamento economico, ponendo fine a quello che succede nella pubblica amministrazione, che si gioca allo scaricabarile, per cui nessuno è responsabile e tutti sono colpevoli.



**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'articolo 10.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 11 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 10 è approvato.

Art. 11

*(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente  
"Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento  
economico del personale" e successive modificazioni)*

1. All'articolo 14 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Provvede alla firma degli atti connessi all'attività dell'ufficio, salvo quelli che per spesa o tipologia sono riservati con atto a contenuto generale alle funzioni del dirigente.";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
"4. Risponde al dirigente competente dell'andamento dell'ufficio e presenta annualmente allo stesso una relazione sull'attività svolta. Dispone in ordine alla valutazione del personale assegnato all'ufficio anche al fine dell'attribuzione del trattamento economico accessorio connesso nel rispetto dei contratti collettivi."

VIZEPRÄSIDENTIN:

Art. 11

*(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend  
„Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und  
besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit seinen späteren  
Änderungen)*

1. Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 10 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, wird wie folgt geändert:

- a) Im Absatz 1 wird der dritte Satz durch nachstehenden Satz ersetzt:  
„Er unterzeichnet die mit der Tätigkeit des Amtes zusammenhängenden Akte, mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund der verbundenen Kosten oder ihrer Art dem Leiter mit einem Akt allgemeinen Inhalts vorbehalten sind.“
- b) Absatz 4 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:  
„4. Er ist vor dem zuständigen Leiter für die Tätigkeit des Amtes verantwortlich und unterbreitet demselben jedes Jahr einen Bericht über die durchgeführte Tätigkeit. Er entscheidet über die Bewertung des dem Amt zugeteilten Personals, auch zwecks Zuerkennung der entsprechenden zusätzlichen Besoldungselemente unter Beachtung der Tarifverträge.“

**PRESIDENTE:** Do lettura dell'emendamento prot. n. 771/9, primo firmatario il consigliere Morandini, che recita: al comma 1 lett. b) viene soppressa la parola "anche".

VIZEPRÄSIDENTIN: Änderungsantrag, Prot. Nr. 771/9, eingebracht vom Abg. Morandini und anderen:

In Absatz 1 Buchstabe b) wird das Wort „auch“ gestrichen.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** Volevo chiedere una chiarificazione all'assessore, anche perché è una cosa tecnica e quindi può soccorrermi in questo anche la dirigente che è presente, cioè la fattispecie sostanzialmente è quella di cui alla norma e all'emendamento di analogo contenuto, riferito all'articolo precedente. Il dubbio che mi viene è questo, cioè che non sia limitativo lasciare "anche", forse io interpreto erroneamente, però potrebbe essere interpretato come limitare la valutazione del personale, da parte del direttore di ufficio al trattamento economico accessorio. È questa la ragione per cui avevo formulato l'emendamento.

Non so se mi sono spiegato. Grazie.

**PRESIDENTE:** Prego, assessora Cogo.

**COGO:** Presidente, se noi togliessimo "anche" sarebbe esclusivamente finalizzato all'attribuzione del trattamento economico accessorio, mentre lasciando "anche" si prevede anche la progressione di carriera.

**PRESIDENTE:** L'emendamento viene ritirato. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'articolo 11.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 11 è approvato.

#### Art. 12

*(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" e successive modificazioni)*

1. All'articolo 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Oltre al personale necessario a garantire la funzionalità all'Ufficio stampa possono essere assegnati fino ad un massimo di due giornalisti iscritti all'albo nazionale, assunti anche dall'esterno con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella della Giunta in carica e con attribuzione del trattamento giuridico ed economico del contratto nazionale giornalisti; per il trattamento di missione e di bilinguismo si applicano le disposizioni del contratto collettivo dell'area dirigenziale."

VIZEPRÄSIDENTIN:

#### Art. 12

*(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend „Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit seinen späteren Änderungen)*

1. Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, wird wie folgt geändert:

- a) Absatz 5 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:  
„5. Dem Presseamt können außer dem für die Funktionsfähigkeit des Amtes erforderlichen Personal höchstens zwei im gesamtstaatlichen Verzeichnis eingetragene, auch verwaltungsexterne Journalisten zugeteilt werden, die mit befristetem Vertrag für einen die Amtsperiode des Regionalausschusses nicht überschreitenden Zeitraum mit Zuerkennung der rechtlichen und wirtschaftlichen Stellung gemäß dem gesamtstaatlichen Journalistenvertrag einzustellen sind; für die Außendienstvergütung und die Zweisprachigkeitszulage gelten die Bestimmungen des Tarifvertrags für Führungskräfte.“.

**PRESIDENTE:** L'emendamento prot. n. 771/10, primo firmatario il consigliere Morandini, viene ritirato.

Ci sono interventi sull'articolo 12? Ha chiesto la parola la consigliera Penasa. Ne ha facoltà.

**PENASA:** Grazie. Ringrazio anche il consigliere Morandini per il rispetto delle regole della cavalleria, grazie collega.

L'articolo 12 merita un'osservazione. Qui si parla di una funzionalità dell'Ufficio stampa e si ritiene di estendere un'ulteriore dotazione fino ad un massimo di due giornalisti iscritti. Non è tanto per l'articolo in sé, ma è proprio per l'aspetto della comunicazione che riguarda in sé il Consiglio regionale. Noi potremmo dire che oggi il Consiglio regionale si sa che c'è, ma nessuno sa cosa fa, si sa cosa fa la Giunta regionale, perché ci sono dei canali di informazione adeguati, ma noi non possiamo ritenere che ci siano canali di informazione adeguati per il lavoro svolto comunque dal Consiglio regionale, che deve rispettare quelle che sono le disposizioni di legge in ordine alla comunicazione politica, in quanto tutte le forze presenti nel Consiglio, non solo la distinzione fra forze di maggioranza e forze di opposizione, ma tutti i gruppi politici presenti in Consiglio, per legge vigente, hanno diritto a portare all'informazione pubblica la loro posizione, per quanto riguarda l'attività svolta dal Consiglio regionale, in questo caso l'attività di tipo legislativo.

Qui devo dire, signor Presidente, che purtroppo tutta la comunicazione che viene svolta da parte del Consiglio regionale, della Giunta regionale è una comunicazione che non tiene in considerazione assolutamente quella che è la presenza dei gruppi di opposizione in questo Consiglio, non viene mai fatta menzione delle posizioni, neppure queste vengono adeguatamente motivate, a seconda della diversa appartenenza e visione politica e per questo credo sarà utile e chiederò il sostegno di tutti i colleghi dell'opposizione, che noi facciamo valere un nostro diritto, perché quello di una composizione politica articolata di un Consiglio è uno degli elementi qualificanti della democrazia.

Pertanto, siccome in questo Consiglio trattiamo degli argomenti che hanno sicuramente rilevanza pubblica, vi è un diritto, da parte del cittadino, di conoscere ciò che qua dentro le varie forze politiche fanno e c'è un dovere, da parte di chi ha la responsabilità di condurre questo organo, di assicurare questi spazi, che sono previsti e salvaguardati dalla legge.

Quindi ci rendiamo conto che c'è una necessità di garantire la funzionalità dell'Ufficio stampa, ma questo non può ridursi ad essere il portavoce della maggioranza, il portavoce della Giunta, fatti salvi gli aspetti di

comunicazione che riguardano le minoranze linguistiche, per le quali non abbiamo nessuna contrarietà, anzi, ma la minoranza linguistica non può assorbire il posto di quello che è il ruolo anche di una minoranza politica che ha un altro valore.

Pertanto qui va posta una questione, nei mesi prossimi sarà nostro impegno portare avanti con forza questa richiesta, perché si tratta solamente di far rispettare una legge vigente e quindi se questo Ufficio stampa è giusto che sia adeguatamente organizzato, questa adeguatezza deve rispettare anche le leggi che sono in vigore.

Quindi noi su questo punto ci asterremo, proprio perché allo stato attuale delle cose vi è questa situazione di non rispetto di quelle che sono le regole principali di democrazia e quindi per il futuro ci adopereremo a far sì che vi siano dei cambiamenti.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** Grazie, Presidente. Mi riaggancio a quanto veniva poc'anzi sollevato, giustamente, dalla collega Penasa, per interrogarmi ed interrogarci su un aspetto fondante e mi rivolgo, in particolare questa volta, all'assessore che, se non ho capito male, conclude il suo mandato assessorile con la metà della legislatura, augurandole chiaramente un buon lavoro anche da consigliere e al Presidente del Consiglio regionale, perché? Perché li so entrambi sensibili a questa vicenda, che non è di poco conto, cioè già ci interroghiamo sovente e noi comunque le proposte le abbiamo fatte negli anni, la prima proposta che ho fatto risale all'ottobre 2000 su come articolare la Regione e le sue competenze, per una nuova Regione, per un rilancio eccetera e questo ente Regione su cui ci interroghiamo da tanti anni rischia sistematicamente di essere la cassa di risonanza unicamente della maggioranza politica.

Allora delle due l'una, o questa Regione è come dovrebbe essere, perché così è scritto nello Statuto, un ente territoriale autonomo, quindi con sue competenze legislative, con sue forze politiche, quindi anche con una sua minoranza politica, che qui deve avere tutta la sua dignità, oppure che cosa ci sta a fare?

In questa direzione è andata la proposta di cui mi onoro di essere stato il primo firmatario, che ha obbligato ad una modifica dell'attuale assetto vigente per l'inserimento di un esponente della minoranza politica nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, cosa che non c'è a tutt'oggi e finalmente è passata, per cui dal mese prossimo, quindi dalla metà ufficiale della legislatura, sarà nominato, all'interno dell'Ufficio di Presidenza, un esponente della minoranza politica. Cosa che assolutamente dovrebbe essere scontata, perché siamo l'unica realtà autonomista in Italia, in tutte le altre regioni italiane questo non sussiste, in cui non c'è neanche un membro della minoranza politica nell'Ufficio di Presidenza.

Questa è una questione. Annoto che questa questione diventa ancora più importante allorquando si va sul tema dell'informazione. Era previsto dalla giurisprudenza costituzionale il cosiddetto diritto di tribuna e cioè che alle minoranze politiche, in seno a qualsivoglia assemblea legislativa elettiva, sia riconosciuta la possibilità non solo di fare le proprie proposte, ma di avere il giusto spazio all'interno della notizia, all'interno dell'informazione, proprio come si addice ad un organo legislativo in cui, appunto perché tale, sono presenti

maggioranza e minoranze politiche. Questo lo ha detto anche la Corte costituzionale, lo ha detto peraltro in più di una pronuncia.

Concludo il ragionamento, Presidente, annotando anche che non so dove stia la ragione per la quale il trattamento di missione e di bilinguismo, spettante ai giornalisti assunti a tempo determinato presso l'Ufficio stampa, dovrebbe essere quello – nulla contro i giornalisti, sia ben chiaro, però per una ragione di giustizia – del personale dirigenziale. Probabilmente qualche addetto ai lavori citerà il contratto nazionale e allora se è il contratto nazionale io non metto lingua, però delle due l'una, è assunto uno non giornalista in un altro ufficio e giustamente non gli spetta il parametro del personale dirigenziale, viene assunto un giornalista e gli spetta, certo per contratto nazionale probabilmente, però volevo evidenziare questa discrasia.

Naturalmente noi ci asterremo su questa norma, qualche articolo del disegno di legge sino ad ora l'abbiamo votato, su molti altri ci siamo astenuti, perché come in questo caso e mi riferisco alla prima parte del mio ragionamento, si rischia davvero di perpetuare una violazione di regole di uguaglianza, in questo caso a danno della minoranza politica, in altri articoli a danno di altre categorie, che non ci sentiamo di condividere. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Casna. Ne ha facoltà.

**CASNA:** Solo oggi so che c'è anche un organo di informazione che riguarda l'attività della Regione. Se potesse sorgere un giornalino, qualcosa di divulgativo sarebbe bellissimo, ma un organo di informazione che rispetti tutte le posizioni presenti in Consiglio regionale, che non esiste soltanto un certo partito, una certa coalizione, ma chi sta lavorando in questo Consiglio siamo un po' tutti, c'è anche la Lega che lavora, c'è anche il PDL che lavora, c'è anche l'UPT che lavora o i Verdi che lavorano, tutti stiamo lavorando per il bene della Regione. Quindi un organo di informazione che rispetti dei criteri minimi, la oggettività dell'informazione, la completezza delle informazioni.

Ahimè, noi abbiamo già gli organi locali della Provincia che sono tutti di una certa parte politica e trascurano quanto fanno le opposizioni, ma che almeno un organo di informazione che scaturisce dal Consiglio regionale sia il più possibile oggettivo, completo nelle informazioni, dando spazio a tutti, perché mi pare, viva Dio, che tutti abbiamo avuto un mandato popolare, che tutti rappresentiamo una fetta di popolazione del Trentino, che è giusto rispettare, come diceva la collega Penasa, uno spazio alle minoranze, ma è giusto anche rispettare uno spazio legittimo delle minoranze politiche, perché anche le minoranze politiche forse su 100 cose due o tre le possono dire bene, forse la verità non è solo da una parte, mi insegnavano quando facevo il liceo, la verità è trasversale alle parti, c'è chi ne ha un po' di più e chi forse un po' di meno.

Perché quindi non valorizzare, nel nome della oggettività e dell'informazione completa, questa volontà che abbiamo, di creare sì un giornalino, se fosse possibile, un organo di informazione, ma che sia rispettoso di tutti i punti di vista. Se non si fa il giornalino e si dovessero organizzare delle trasmissioni televisive, che queste diano spazio ai diversi gruppi politici. Solo allora potremmo dire di essere stati oggettivi nell'informazione, sennò saremmo stati di parte e queste cose, prima o poi, la gente le viene a capire, perché diranno: esiste anche un PDL nel gruppo? Esiste anche una Lega? Esiste anche un PATT? Che si faccia sentire qualche volta, dicendo seriamente le

cose come sono e che assomigliano più alla Lega che non certo alla coalizione a cui si è legato. Grazie.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'articolo 12.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 17 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 12 è approvato.

#### Art. 13

*(Modificazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 concernente  
"Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento  
economico del personale" e successive modificazioni)*

1. All'articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, modificato dall'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22 e dall'articolo 8 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La qualifica di dirigente è conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali.";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Con regolamento la Giunta definisce, nei limiti di cui al comma 4, le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali, le tipologie delle prove e le modalità di svolgimento degli esami, nonché i criteri di valutazione dei titoli.".

VIZEPRÄSIDENTIN:

#### Art. 13

*(Änderungen zum Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 betreffend  
„Ordnung der Ämter der Region und Bestimmungen über die dienst- und  
besoldungsrechtliche Stellung des Personals“ mit seinen späteren  
Änderungen)*

1. Artikel 24 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 17 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5, geändert durch Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1993, Nr. 22 und durch Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 5, wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„4. Der Führungsrang wird infolge von öffentlichen Wettbewerben nach Prüfungen oder nach Prüfungen und Bewertungsunterlagen bzw. – je nach den Merkmalen der zu besetzenden Stellen und auf jeden Fall im Ausmaß von höchstens 50 Prozent der Gesamtanzahl der Stellen – von Wettbewerben nach Bewertungsunterlagen für die im Verzeichnis der Geeigneten zur Übernahme von Führungsaufgaben eingetragenen Bediensteten erteilt.“.

b) Absatz 6 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„6. Der Regionalausschuss legt mit Verordnung – in den Grenzen laut Absatz 4 – die verschiedenen möglichen Wettbewerbsverfahren, die Prüfungen und deren Durchführungsmodalitäten sowie die Kriterien für die Bewertung der Unterlagen fest.“.

**PRESIDENTE:** Do lettura dell'emendamento prot. n. 771/11, primo firmatario il consigliere Morandini, che recita: al comma 1 lett. a) dopo l'espressione "a seguito di concorsi per titoli" viene aggiunta l'espressione: "e per esami".

VIZEPRÄSIDENTIN: Änderungsantrag, Prot. Nr. 771/11, eingebracht vom Abg. Morandini und anderen:

In Absatz 1 Buchstabe b) wird nach dem Wortlaut „von Wettbewerben nach Bewertungsunterlagen“ der Wortlaut „und Prüfungen“ eingefügt.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Prego.

**MORANDINI:** La ragione di questo emendamento l'assessore l'ha colta sicuramente, è questa, a dire il vero non ne abbiamo parlato nel confronto, però mi era rimasto un dubbio, chiedo scusa se lo pongo qua, ma non lo avevo sufficientemente chiaro. È scritto nella norma che è stata rimessa dalla Commissione all'aula, "*o, in relazione alle caratteristiche dei posti da ricoprire e comunque nella misura non superiore al 50 per cento dei posti complessivi, a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali.*" A me pare riduttivo questo ai fini del riconoscimento di una qualifica così rilevante, come è la nomina e la qualifica di dirigente. È per quello che abbiamo presentato l'emendamento, per cui ai concorsi per titoli si aggiunge l'espressione "e per esami".

Se non ricordo male lei mi dirà che già costoro, arrivando a questo stadio del *cursus honorum* all'interno della pubblica amministrazione, hanno sostenuto degli esami, ma gradirei una risposta un po' più articolata, suffragata anche dalle dotazioni tecniche su cui lei può contare. Grazie.

**PRESIDENTE:** Prego, assessora Cogo.

**COGO:** Come ha giustamente detto lei, ogni passaggio di carriera prevede un esame e anche l'iscrizione all'albo di dirigente non avviene per titoli, ma avviene dopo aver superato un esame, ulteriormente anche lì ci sono esami anche per l'iscrizione all'albo, non è automatica.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Casna. Ne ha facoltà.

**CASNA:** Vorrei tornare su quanto detto stamattina, che la vera innovazione di questa legge sul personale è quella della valutazione e di dare un riconoscimento al merito. In alcuni concorsi pubblici, ricordo quando feci il concorso per dirigente, era previsto come *conditio sine qua non*, non aver riportato delle qualifiche inferiori al "buono" nei cinque anni precedenti. Butto lì, perché quel docente che avesse riportato la censura automaticamente non era ammesso al concorso.

Qui non si fa accenno a queste cose, è un peccato che non si faccia accenno a queste cose, perché potrebbe diventare dirigente non uno che ha fatto cinque anni, stando in ufficio e basta e che avesse conseguito la qualifica di appena "sufficiente". Diamo la possibilità di fare una carriera progressiva a coloro che hanno dato prova di validità, di merito, di impegno, di responsabilità,

soltanto costoro possono essere ammessi al concorso per titoli ed esami, allora davvero daremo prova di credere che vogliamo dare merito al merito e valorizzare veramente i migliori, perché il migliore non è quello che sa tutte le leggi a memoria, il migliore è colui che anche dà prova di saperle applicare poi nel concreto, nell'Ufficio dove è chiamato ad amministrare, ad operare. Perché per certe "cime" il vincere un concorso è facile probabilmente, per i topi di biblioteca, ma non è sufficiente questo, è sufficiente che abbiano dato prova di saper operare e come si può valutare se uno dà prova di saper operare se non con la valutazione?

Pertanto se si crede veramente al merito e alle capacità, sarebbe stato opportuno inserire in questo articolo che erano ammessi ai concorsi per titoli ed esami e che un titolo fosse anche una valutazione positiva negli ultimi cinque o dieci anni. Grazie.

**PRESIDENTE:** L'emendamento prot. n. 771/11, primo firmatario il consigliere Morandini, viene ritirato.

Ci sono interventi sull'articolo 13? Nessuno. Metto in votazione l'articolo 13.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 13 è approvato.

Do lettura dell'emendamento prot. n. 537, prima firmataria l'assessora Cogo, che recita: Dopo l'art. 13 è inserito il seguente:

**"Art. 13-bis"**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni ed interpretazioni)*

1. Il rimborso delle spese legali nei casi indicati dall'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni ed interpretazioni va inteso nel senso di riconoscere, nei procedimenti volti all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile, il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio anche in caso di accertamento di colpa lieve, di compensazione di tali spese e di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle dovute, in base alle tariffe professionali.

**VIZEPRÄSIDENTIN:** Änderungsantrag, Prot. Nr. 537, eingebracht vom Regionalausschuss:

**„Art. 13-bis“**

*(Authentische Auslegung des Artikels 8 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen und Auslegungen)*

1. Die Rückerstattung der Anwaltskosten ist in den im Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen und Auslegungen angeführten Fällen in dem Sinn zu verstehen, dass in den Verfahren zur Feststellung der Amts- und Rechnungshaftung die Rückerstattung der Anwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten gemäß den Berufstarifen auch in den Fällen zuerkannt wird, in denen eine leichte Fahrlässigkeit festgestellt wurde, diese Kosten aufgerechnet und dieselben in einem geringeren als dem geschuldeten Ausmaß festgelegt wurden.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.



**MORANDINI:** Presidente, questa è una norma che penso meriti un chiarimento, una motivazione dal parte della Giunta, perché stiamo introducendo un principio, con tutto rispetto per i dipendenti della Regione che possono incorrere nella colpa lieve di cui si configura nella fattispecie dell' art. 13-bis, che è innovativa rispetto all'attuale disciplina, perché l'attuale disciplina mi pare che faccia ricomprendere tutte le ipotesi di colpa, invece questa proposta emendativa esonera coloro che sono imputati di colpa lieve.

Quindi chiedo, per cortesia, un chiarimento, una motivazione su questa norma. Grazie.

**PRESIDENTE:** Prego, assessora Cogo.

**COGO:** Qui stiamo parlando della colpa lieve, quindi non è colpa grave, quindi non c'è una condanna, non è riconosciuto il danno patrimoniale. Se la sono inventata questa colpa lieve, perché non c'era, prima c'era la colpa grave, punto e basta. Per cui uno è condannato perché ha commesso mancata vigilanza o magari anche dolo, che ne so. Qui siamo nel caso in cui viene riconosciuto che uno non è condannato, ma lo si condanna esclusivamente al pagamento delle spese, cioè ti assolvono perché dicono che non c'è una responsabilità, comunque ti paghi le spese.

È una nuova interpretazione che fa la Corte dei Conti e ti condanna a pagare le spese legali e peritali, anche se non sei colpevole, cioè ti assolve, ma ti dice: comunque ti paghi le spese. Alle volte le spese legali sappiamo benissimo che costano parecchio, anche perché i procedimenti sono abbastanza complessi e lei sa meglio di me che è meglio subire un procedimento penale che non uno del giudice contabile, perché se sei imputato penalmente hai tutte le tue garanzie, i tuoi diritti e quant'altro, dall'altra parte va forse regolamentato meglio, non spetta a noi farlo.

Quindi sei assolto, ma ti paghi le spese e non credo sia giusto, perché in fondo le responsabilità che abbiamo sono davvero tante e se così fosse saremmo in difficoltà costantemente.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Casna. Ne ha facoltà.

**CASNA:** Ho difficoltà a capire quanto ha detto l'assessore, perché so che in un tribunale o si è assolti o si è condannati, se si è assolti è logico che l'amministratore, il sindaco si farà ripagare dalla sua amministrazione, se si è condannati, ahimè, non esiste nella pubblica amministrazione il peccato veniale o peccato grave o sacrilegio, c'è colpa! Se il sindaco è colpevole paga e mi dispiace. Non esiste il peccato veniale nella pubblica amministrazione, neanche nella legge esiste la colpa lieve, c'è colpa! C'è poco da fare.

Semmai diciamo che se la Corte dei Conti dice che è assolto e dovesse sciaguratamente dire che si deve pagare, benissimo, allora in questo caso diciamo che il comune può rifondere le spese al malcapitato sindaco. Ma dirmi che se è colpevole dobbiamo pagare le spese! No, non ci siamo.

Bisogna che gli amministratori siano veramente prudenti, usino la perizia, usino la diligenza necessaria, abbiano come faro il servizio pubblico della gente e difficilmente se hanno questi fari può capitare, ma capiterà forse perché in quel caso se è assolto...

*(interruzione)*

**COGO:** ...non è condannato, è assolto, ma si paghi le spese!

**CASNA:** ...allora scriviamo sulla legge: se assolto è condannato a pagarsi le spese, in questo caso pagherà l'amministrazione. Dobbiamo essere chiari su queste cose, non dire colpa, non colpa e quant'altro.

Comunque noi ci asteniamo, per carità, non vogliamo interferire nella vostra amministrazione in questo senso. Per noi ci sembra logico rispettare dei criteri, esiste colpevolezza o non colpevolezza. Di là di queste cose trovo un taglio netto, o sei colpevole o non sei colpevole, se sei colpevole qualcosa di male hai fatto e paghi, se sei assolto allora va bene. Sei colpevole, ma non hai fatto male, quindi le spese non le paghi, posto così non capisco! Sono cose alla Napoli queste, non da noi, sono i bizantinismi che non riesco a capire.

Provate pure voi a fare le escamotage, vi sarete informati dai vostri giuristi che avete in Consiglio regionale e quant'altro? Onestamente se uno è dichiarato colpevole deve pagarsi le spese, se non è colpevole ci penserà l'amministrazione. Se è assolto – aggiungete anche questa riga – ma condannato a pagare le spese, le spese le pagherà l'amministrazione comunale di riferimento.

Al di là di queste tre ipotesi non ci sono scappatoie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Anderle. Ne ha facoltà.

**ANDERLE:** Un po' una risposta al collega Casna. Effettivamente una volta era così, c'erano poche, ma chiare certezze da parte sia degli amministratori pubblici, come da parte dei dirigenti o comunque dipendenti della pubblica amministrazione ed una delle poche, chiare regole era che un soggetto poteva essere condannato per dolo o per colpa grave e c'era una discriminante molto chiara al riguardo o almeno così pareva. Col tempo però questo concetto, tutto sommato abbastanza chiaro, si è venuto a modificare e si sta assistendo con sempre maggiore frequenza, in questi ultimi anni, ad un entrare nel merito da parte della Corte dei Conti sulle scelte degli amministratori, ad una valutazione fatta riguardo a provvedimenti adottati, pur coerenti con la normativa in vigore, ma giudicati magari inadeguati o che potevano essere adottati con un risparmio di risorse pubbliche, entrando quindi nel merito della questione e si ha un bel argomentare al riguardo, comunque chi dice l'ultima parola è sempre la Corte dei Conti.

Da ultimo effettivamente sono emersi questi pronunciamenti, dove sia nei casi di non riconoscimento di una colpa, tanto meno di dolo, di colpa grave, come nei casi di un certo riconoscimento: si poteva far meglio – questo è il concetto – in questi casi che non sono né di dolo, né di colpa grave viene richiesto il pagamento delle spese legali e non è giusto. Credo sia da chiarire questo passaggio in maniera molto semplice, ma lapidaria, nel dire che in questi casi l'amministratore, come il dirigente o il funzionario che è chiamato a rispondere delle spese legali nei casi previsti, anche nei casi di colpa lieve, quindi anche nei casi in cui ci sia la soluzione o non si riconosca il comportamento non conforme da parte dell'amministratore o del dipendente, ma anche nei casi di colpa lieve ci sia il riconoscimento delle spese legali.

Mi pare che tutto questo va all'insegna del fatto che abbiamo una struttura burocratica preparata, sono state spese tante parole a favore della struttura, a favore dell'impegno dei dipendenti e abbiamo un complesso di amministratori altrettanto preparati, impegnati e corretti sul piano formale. Siamo sicuri che l'amministratore o il funzionario o il dirigente che non si comporta correttamente, quello viene condannato per dolo o per colpa grave e lì dubbi non ce ne sono.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola la consigliera Klotz. Ne ha facoltà.

**KLOTZ:** Ich habe jetzt genau aufgepasst und hingehört, aber ich habe immer noch nicht den konkreten Fall verstanden. Ich möchte Sie ersuchen, dass Sie uns genau sagen, welche Fälle, wie man so schön in Italienisch sagt, hier saniert werden sollen, welche Fälle es sind, wenn möglich mit Namen und auf welche Fahrlässigkeiten es sich bezieht. Wenn es nämlich um authentische Auslegungen geht, dann wissen wir von vorne herein: Achtung, das ist eine Bestimmung ad-personam, die Italiener sagen eine fotografia, nicht? Authentische Interpretation, authentische Auslegung natürlich wird man da immer hellhörig, da gibt es einen konkreten Fall, vielleicht ein, zwei Fälle, für die muss man eine Regelung treffen, wobei hier in diesem Zusammenhang vielleicht Fahrlässigkeiten auch immer ein wenig mit Vorbehalt zu lesen sind, denn was heißt leichte Fahrlässigkeit. Darunter kann man einiges verstehen, aber es ist alles zu wenig präzise. Wenn Sie uns sagen, wen es konkret betrifft, welchen Fall in welchem Ort, oder in welcher Einrichtung, dann vielleicht verstehen wir die Zusammenhänge. Ich kann den Zusammenhang nicht verstehen, Frau Assessorin, weil wir ja auch leider hier nicht die gesetzliche Grundlage haben, nämlich diesen Art. 8 des Gesetzes Nr. 5 von 1979. Ich möchte einfach mehr Klarheit haben, wer hier konkret in den Genuss dieser Regelung kommt.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Pichler-Rolle. Ne ha facoltà.

**PICHLER-ROLLE:** Ich denke nicht, Frau Kollegin Klotz, oder zumindest gehe ich davon aus, dass dieser Artikel einen Bezugspunkt oder eine Bezugsperson hat, sondern das ist ganz einfach eine Forderung auch vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeindeverwaltungen, in den Landesverwaltungen, in den öffentlichen Verwaltungen generell. Denn wie Kollege Andere vorhin ausgeführt hat ist es ja klar: es kann zu einem Verfahren vor dem Rechnungshof kommen und der Rechnungshof müsste ja an und für sich dem Mitarbeiter einer öffentlichen Verwaltung vorwerfen, dass er einen Schaden verursacht hat, d. h. also einen Verwaltungsakt gesetzt hat, der zur Folge hatte, dass der öffentlichen Verwaltung ein Schaden erwachsen ist. Deshalb gibt es den Rechnungshof. Der Rechnungshof interveniert, dann die Staatsanwaltschaft beim Rechnungshof, und erhebt formell Anklage und wie Kollege Anderle ausgeführt hat, ist es Usus gewesen, dass es 2 Varianten gibt. Entweder jemand hat in böser Absicht einen Schaden zugefügt oder er hat in grober Fahrlässigkeit oder fahrlässig einen Schaden zugefügt. Das heißt, er hat fahrlässig gehandelt. Jetzt hat man aber wiederholt festgestellt, dass es Gerichtsurteile gibt, in denen das Ganze mit einem Freispruch endet, aber der Rechnungshof vermutlich auch aus Kostengründen eine Formulierung wählt,

bei der es zum Schluss heißt, es gibt zwar einen Freispruch, also es gibt keine Verurteilung des Bediensteten, des Mitarbeiters, aber es ist zumindest eine geringfügige Verantwortungslosigkeit in einem bestimmten Sachbereich festzustellen, worauf folgt, dass die Gerichtskosten zu Lasten des Mitarbeiters der öffentlichen Verwaltung gehen. Und jetzt sagen die Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung. Entschuldigung, wenn wir zu Recht die Verantwortung übernehmen müssen, die wir tragen müssen, genauso wie wir Politiker es tun müssen, und wir werden zur Rechenschaft gezogen, wenn wir fahrlässig oder in böser Absicht Gelder schlecht verwaltet haben, dann ist dies richtig. Aber wenn wir freigesprochen werden, aber die Richter sich eine Klausel sozusagen zurecht geschneidert haben im Verlauf der letzten gängigen Praxis und sagen Freispruch, aber die Gerichtskosten dennoch, weil ein Rechenfehler, weil zumindest hätte man einen Moment aufmerksamer sein können, also er wird nicht verurteilt, aber ganz frei wird das wohl auch nicht gehen, dann natürlich ist die Frage, ob dies noch eine Logik hat.

Also aus unserer Sicht nicht. Das Land Südtirol hat meines Wissens einen ähnlichen Passus bereits in das Landesgesetz eingefügt und erlassen und ich denke es ist auch richtig so, dass wir mindestens versuchen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Sicherheit zu gewähren. Das Ganze ist aber auch - das muss gesagt werden -, Gegenstand eines Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof, wenn ich da richtig informiert bin, ich weiß es nicht ganz genau, auf alle Fälle darüber streitet man sich noch. Aber sicherlich ist es so, dass wir den Mitarbeitern sagen müssen, wenn sie daneben greifen ok, dann sind sie an der Reihe, aber wenn sie freigesprochen werden, dann zumindest sollten auch ihnen nicht die Gerichtskosten angelastet werden, denn das wiederum ergibt die Frage, wer tritt dafür ein und das ist noch einmal eine komplexere Frage, weil sich eigentlich so niemand richtig mit der Materie auskennt. Was ist dann die Folge davon? Wer trägt denn dann diese Kosten? Ist es eine Verurteilung? Es ist weder Fisch noch Fleisch und ich denke, hier sollte meines Erachtens der Gesetzgeber in Rom klarer sagen was Sache ist, aber es haben sich in Italien, das muss man ja dazu sagen, ja völlig abstruse Dinge durchgesetzt. Wir haben jetzt ja etliche Fälle, die Vereine betreffen, aber da spricht man mit einem Wirtschaftsberater und sie alle kennen das ja aus der Steuergesetzgebung. Jemand nimmt ein Gesetz in Anspruch, aber die Agentur für Einnahmen beanstandet, dass er das Gesetz in Anspruch genommen hat. Und jemand sagt, aber Entschuldigung, das Gesetz ist ja in Kraft. Und dann gibt es den famosen Ausdruck „abuso di diritto“. Man hat ein Recht in Anspruch genommen, aber hätte es gar nicht in Anspruch nehmen dürfen, obwohl es Gesetz ist. Das ist weltweit eine Einmaligkeit und hier entwickelt sich die Justiz allmählich langsam in diese Richtung, dass man im Zweifelsfall halt sagt man führt, man leitet ein Verfahren ein, dann erwachsen die Kosten. Andererseits werden die Mittel für die Justiz gekürzt, die Justiz sozusagen greift ein wenig zum Selbstschutz und bürdet einfach Verfahrenskosten dann auf, weil das halt die bequemste Art und Weise ist und den Letzten beißen somit die Hunde. Wir wollen nicht, dass der Letzte vom Hund gebissen wird.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** Grazie, Presidente. Se non ho inteso male, la fattispecie della colpa lieve è stata individuata dalla giurisprudenza contabile della Corte dei

Conti e non è prevista dalla dottrina, perché mi pare che la dottrina parli solo di colpa grave all'interno del giudizio contabile.

Il problema, se non ho capito male, riguarda in particolare la presenza di dipendenti all'interno di società a partecipazione pubblica e quindi, di fronte all'ipotesi della colpa lieve, così come individuata dalla giurisdizione contabile, tutelare costoro.

Sarebbe interessante conoscere qualche caso concreto, perché penso che questo potrebbe anche aiutare i colleghi a chiarirci, aiutarci a chiarire anche la portata di questa introduzione emendativa che la Giunta propone all'Assemblea. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola la consigliera Penasa. Prego.

**PENASA:** Grazie, Presidente. Pongo una richiesta all'assessore, una richiesta seria e responsabile. Abbiamo cercato di lavorare davvero responsabilmente ad una legge che è un adeguamento della legge nazionale e pertanto un atto dovuto, necessario, che ha anche una scadenza nei termini, quindi con senso di responsabilità ognuno di noi ha partecipato, secondo le sue posizioni politiche, a stendere una proposta che potesse trovare quanto più accordo.

Questo è un emendamento, a parte che è stato presentato dalla Giunta in tempi davvero ristretti e le leggi dovrebbe depositarle e poi evitare di continuare a fare attacchi, uno qua, uno là, uno su e uno giù, perché non si rispetta così un principio di leale collaborazione, noi abbiamo cercato di lavorare davvero sulla base di questo principio e le chiedo assessore di ritirare questo emendamento, perché questo emendamento imbarazza tutti.

Noi abbiamo lavorato per adeguare una legge ad una norma nazionale, che a livello di Governo italiano è stata proposta dal centrodestra, qui viene ratificata con una proposta di Giunta legislativa del centrosinistra, si è cercato di raccogliere quanto più le posizioni all'interno di questa legge, però credo che non dobbiamo permettere a questa legge di essere strumento di situazioni personali.

Lei assessore ci mette nella condizione di votare contro questa legge e anche di verificare se ci sono le condizioni giuridiche, perché stia in piedi un articolo di questo tipo.

Quindi davvero chiedo che questo emendamento venga ritirato, venga approfondito, riproposto in una successiva tornata legislativa, fra poco avremo anche la legge accompagnatoria del bilancio che si è sempre prestata a questo tipo di interventi, però qui c'è anche un accordo politico su questo aspetto, un accordo che noi abbiamo rispettato, ma noi non rispettiamo un accordo dove ci sia una situazione così strumentale per togliere qualcuno dai guai. Se qualcuno ci è andato nei guai contravvenendo la legge, mi dispiace, nei guai deve uscire da solo.

Quindi chiedo, a nome del mio gruppo, che questo emendamento venga ritirato, perché veramente è una questione imbarazzante per noi aver partecipato alla stesura di una legge, che poi si presta a situazioni di questo tipo.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Savoi. Ne ha facoltà.

**SAVOI:** Grazie, Presidente. Trovo questo emendamento fortemente ambiguo, come è ambigua la giurisprudenza nel pubblico. Ricordo come spesso e volentieri le amministrazioni provinciali, regionali, i comuni vincano le cause nei confronti dei cittadini e poi come sempre spese compensate e quindi è l'ente pubblico che deve sborsare decine e decine di migliaia di euro, pur in presenza di cause vinte.

Qui stiamo parlando di sentenze della Corte dei Conti che individuano una colpa degli amministratori o dei dipendenti nella fattispecie, che ravvedono delle irregolarità commesse nello svolgimento del loro lavoro e quindi danno la possibilità di aver assolto, di essere rimborsati e quindi l'ente pubblico si assuma le spese collegate a questa sentenza, queste spese processuali e quant'altro lo riteniamo eccessivo e non concordato con tutto l'iter della legge in queste settimane.

Quindi questo emendamento non possiamo in alcun modo accettarlo, ci rendiamo conto che certe sentenze possano lasciare dei dubbi, peraltro la giustizia sappiamo come è fatta a livello nazionale e quindi i dubbi li abbiamo su ogni cosa, su ogni sentenza, ma noi riteniamo che non si possa in questo modo mettere in legge, una legge che va a sanare alcuni casi di cui qualcuno ha già chiesto esempi, ma ci dica esattamente dove sono e chi vogliamo veramente sanare, perché qui si tratta di una norma che andrà a sanare qualche sentenza già depositata alla Corte dei Conti, che riguarda qualche dipendente che si trova oggi magari a dover sostenere delle spese, per una sentenza che ha giudicato il suo operato colpevole e quindi "costretto" a pagare le spese processuali.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Leitner. Ne ha facoltà.

**LEITNER:** Danke Herr Präsident! Ich werde mich sehr kurz fassen. Die Frage ist eigentlich schon gestellt worden. Man soll uns hier wirklich Ross und Reiter nennen, denn wenn eine authentische Interpretation vorgenommen wird, gibt es ja einen Anlass. Man möge uns diesen Anlass nennen, damit man das auch bewerten kann. Denn eine allgemeine Bestimmung so in einem Gesetz einzuführen, wo man ein Strafausmaß wegen leichter Fahrlässigkeit dann plötzlich vermindern kann, also das ist nicht Rechtssicherheit, sondern das ist Unsicherheit, die man hier hineinschreibt. Aber man möge uns bitte den Fall oder die Fälle nennen, weshalb diese authentische Interpretation aus der Sicht der Regionalregierung notwendig ist.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il Presidente della Regione Durnwalder. Prego.

**DURNWALDER:** Sehr verehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren! Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir diesen Artikel einfügen und zwar ist es einfach ein Akt der Gerechtigkeit. Sowohl für die Gemeinden haben wir es, wie auch für das Land Südtirol haben wir es und ich glaube, wir sollten es auch für die Region entsprechend einfügen. Und zwar ist es so, wenn heute ein Freispruch erfolgt, dann entscheiden oft die Gerichte, nicht nur einmal passiert, dass die betreffenden Parteien, die freigesprochen worden sind, die Gerichtsspesen zahlen müssen und auch den Rechtsanwalt zahlen müssen. Ich sehe nicht ein, wenn man glaubt, dass jemand schuldig ist, dann wird der

Betreffende angezeigt, das Gericht spricht ihn frei und sagt, die Spesen werden kompensiert. Ja warum soll ich, wenn ich freigesprochen werde, noch die Kosten übernehmen müssen? Das wird wohl nicht gerechtfertigt sein. Aus diesem Grund sage ich, wenn jemand freigesprochen wird, dann sollen die Kosten von der betreffenden Körperschaft, für die er arbeitet, übernommen werden. Wir haben es in Südtirol auch bei den Gemeinden und so soll es auch für die Region eingeführt werden.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Savoi. Prego.

**SAVOI:** Grazie, Presidente. Il Presidente Durnwalder parlava di assoluzioni, anch'io avevo messo in evidenza come i Comuni, le Province, le Regioni spesso e volentieri vincono le cause e poi sono costretti a spese compensate di assoluzione. Qui non si parla di assoluzione, si parla di dipendenti o di amministratori che comunque sono condannati, quindi è differente dal fatto di essere assolti, qui c'è colpa, comunque la colpa c'è e quindi vuol dire che qualcosa hai combinato, in questo caso la Corte dei Conti ha riconosciuto le cose, quindi non c'è assoluzione. Qui è individuata comunque una colpa, in questo caso chiamata "lieve" e comporta la somma dovuta agli avvocati da parte di chi ha commesso questa colpa.

È differente da quello che parla lei Presidente, lei parlava di assoluzione, qui non si tratta di assoluzione, perché se è assolto è chiaro che il dipendente non paga, qui parliamo del dipendente che viene comunque condannato dalla Corte dei Conti per aver fatto una colpa "lieve". Mi sembra che la differenza sia sostanziale.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Casna. Prego.

**CASNA:** Signor Presidente, lei ci ha convinti con le sue espressioni, lei è molto pratico e devo riconoscerlo.

È ciò che ho detto nel mio intervento, se uno è assolto è chiaro che non deve pagare, ma allora ci costa tanto modificare il testo e dire: a fronte di assoluzione in ogni caso pagherà l'amministrazione. Facciamolo così allora, ma come è scritto è ambiguo, Presidente.

Forse è stato espresso male, il testo dice: *...nei procedimenti volti all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile, il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio anche in caso di accertamento di colpa lieve...*

Diciamo: quando il tribunale assolve, le spese vanno a carico delle amministrazioni. Perché non vorremmo che con questa colpa lieve dopo da un peccato veniale anche il mortale diventa veniale e così via. Cos'è la colpa lieve? Dobbiamo chiarire anche questo. Non sono un giurista, possiamo dire più semplicemente: in caso di assoluzione paga l'amministrazione.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola l'assessora Cogo. Prego.

**COGO:** Qui non siamo nel campo del penale, siamo nella giustizia contabile, d'accordo? Allora quando c'è un danno erariale, mettiamo il caso che la Corte dei Conti individui che tu come amministratore, come pubblico funzionario sei imputabile di un danno erariale. Il procedimento verifica che tu non sei

colpevole per il danno erariale, non devi pagare una lira di ciò che ti viene imputato, perché è un'altra cosa la Corte dei Conti rispetto ad un Tribunale penale o civile. Allora dice: no, non devi pagare niente, il danno erariale non c'è, però ti paghi le spese.

Colpa lieve significa questo, ti paghi le spese, ma non c'è nessun danno erariale ed impedisce alla pubblica amministrazione il rimborso delle spese, però sei assolto.

Non riesco qui a dirvi un caso specifico della Regione, perché non mi viene in mente, però può avvenire quando tu hai norma e come spesso avviene le norme non sono sempre chiarissime, noi la si interpreta in un modo ed il giudice la interpreta in un altro. Ad esempio, c'è un contributo da dare, l'amministrazione decide di farlo direttamente, perché c'è la possibilità di interpretarlo così, la Corte dei Conti ti dice: no, signore, non dovevi farlo direttamente, dovevi finanziare un'associazione. Ma perché l'ha interpretato la Corte dei Conti così, perché era abbastanza ambiguo e ti dice: non c'è danno erariale, la cosa è stata fatta bene, però comunque paghi le spese di giudizio. Ditemi voi se è giusto. Non c'è una colpa.

Il collega Morandini l'ha detto, vorrei assumerti come avvocato in questa situazione, non è regolamentata. Giusto?

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Civettini. Prego.

**CIVETTINI:** Grazie, Presidente. Solo per dire un passaggio, sicuramente c'è una formulazione ambigua, perché l'accertamento di colpa lieve comunque è colpa. Allora scriviamo tranquillamente, facciamo un processo inverso e diciamo che il patrocinio dei rimborsi dei vari dipendenti, delle varie situazioni laddove c'è assoluzione o comunque non imputabilità...

...d'accordo, però è chiaro che a questo percorso ci voglia una interpretazione, perché se voi foste all'opposizione e ci fosse Italia dei Valori all'opposizione, probabilmente ci sarebbe Di Pietro che dice che questa norma serve per Berlusconi.

Allora probabilmente sarebbe serio ipotizzare che non serve a nessuno e perciò nel momento in cui c'è l'assoluzione, chiaramente le spese sono sicuramente rimborsabili al dipendente che ha dovuto dimostrare nelle sedi opportune e nelle sedi contabili l'estraneità o comunque la non imputabilità.

È formulato assolutamente male, è chiaro che, a prescindere dai sorrisi di qualche collega...

...vede, lo dico in modo ironico, perché quando si è maggioranza qui dentro si fanno gli arroganti, quando si è minoranza da un'altra parte si rincorrono anche le streghe. Allora facciamo finta che voi siate all'opposizione e cosa fareste nel caso in cui noi andassimo a proporre una cosa di questo genere? Vi arrampichereste sicuramente sugli specchi, come vi state arrampicando a livello nazionale. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Firmani. Ne ha facoltà.

**FIRMANI:** Grazie, Presidente. Visto che il consigliere Civettini vuole essere illuminato da Italia dei Valori, noi lo illuminiamo.

Anziché parlare di colpa lieve, che poi quando una colpa lieve diventa meno lieve, più pesante, molto pesante, come l'evoluzione dalla



scimmia all'uomo, quando non era più scimmia ed è diventato uomo, in che modo? Si potrebbe dire: se non viene riconosciuto danno all'erario uno ha diritto al risarcimento. Cioè riconoscere l'assenza di danno all'erario che è una cosa tecnica, chiara, scritta in maniera esplicita e forse questo taglierebbe la testa al toro. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Filippin. Prego.

**FILIPPIN:** È un aspetto abbastanza dibattuto, nel senso che, come sempre succede, le varie sensibilità sono diverse. Anch'io mi pongo il problema, parlavo un attimo fa con il collega Civettini del cassiere di una banca che sbaglia nel dare dei soldi ai clienti, però ha un'indennità di carica e quindi nel caso in cui sbaglia viene indennizzato da questo incremento del suo stipendio.

In questo caso siamo in presenza di un dolo lieve, che non riguarda un danno erariale, né riguarda una colpa grave, nessuno si appropria di nulla, magari è stata fatta male una delibera, immagino, quindi c'è una responsabilità di chi ha fatto la delibera e quindi del dipendente pubblico.

A questo punto comprendiamo le motivazioni di questo articolo, che prevede che nel caso in cui non ci sia dolo, non ci sia colpa grave e non ci sia danno erariale, evidentemente il povero funzionario che ha fatto un errore senza volerlo è costretto a pagarsi le spese di avvocati.

Quindi comprendo questo aspetto, come peraltro comprendo quanto dicono i miei colleghi, che la colpa lieve ha moltissime facce, uno è l'errore che tutti noi possiamo commettere ed è condivisibile, in altri casi la colpa lieve potrebbe essere in parte paragonabile al dolo, anche se poi questo dolo viene accertato e quindi non c'è danno erariale.

Quindi è un aspetto, è stato detto più volte, abbastanza ambiguo. Comprendiamo le motivazioni per cui questo articolo è stato fatto, che è a tutela di tutti i dipendenti di tutte le amministrazioni, comprendo anch'io le motivazioni e le perplessità che provengono dai banchi della maggioranza, per cui anche dai miei colleghi, quindi per quanto mi riguarda, pur con questi aspetti che ho prodotto nel mio intervento, mi atterrò al voto del gruppo.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento prot. n. 537, introduttivo dell'articolo 13-bis.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 10 astensioni, 10 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento introduttivo dell'art. 13-bis è approvato.

C'è un altro emendamento, prot. n. 706, introduttivo dell'articolo 13-bis, presentato dal consigliere Magnani, che recita: Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13-bis

*(Ineleggibilità a consigliere comunale)*

1. Nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune".

VIZEPRÄSIDENTIN: Änderungsantrag zum Art. 13, Prot. Nr. 706, eingebracht vom Abg. Magnani:

Nach dem Art. 13 wird folgender Artikel hinzugefügt:

„Art. 13-bis  
(*Nichtwählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied*)

1. Im Artikel 12 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 werden unter Buchstabe i) nachstehende Worte hinzugefügt: „, die ihren Sitz im Gebiet der Bezirksgemeinschaft - für die Gemeinden der Provinz Bozen - oder der Gemeinschaft - für die Gemeinden der Provinz Trient - haben, der die Gemeinde angehört“.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Magnani. Ne ha facoltà.

**MAGNANI:** Grazie, Presidente. L'emendamento è abbastanza semplice, riguarda l'ineleggibilità a consigliere comunale per i dirigenti, direttori di una azienda alla persona, che erano le ex IPAB, quindi hanno anche cambiato personalità giuridica, che risiedono al di fuori della realtà comprensoriale, per quanto riguarda la provincia di Bolzano o della comunità di valle per quanto riguarda i comuni della provincia di Trento, che possano svolgere il ruolo di consiglieri comunali al di fuori di questo ambito.

Mi sembra un atto di giustizia, di dare un diritto a delle persone che sono private ingiustamente di questa possibilità.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** Grazie, Presidente. Non entro nel merito di questa norma che potrà avere tutte le sue ragioni. Quello che vorrei chiedere e sollevare è una questione di metodo, non ci troviamo alla fine della legislatura, anzi non abbiamo nemmeno varcato la soglia della metà, per cui si deve assolutamente portare in porto ed ovviare a tutte le discrasie ed ingiustizie possibili perché si chiude la legislatura!

Questa è una norma che, dal punto di vista contenutistico, non centra nulla con il disegno di legge che stiamo trattando, che riguarda il personale della Regione e delle Camere di commercio. Non so come un emendamento di questo tipo possa considerarsi ammissibile, signor Presidente del Consiglio, lo dico a lei come Presidente dell'aula, penso ci sia tutto il tempo per collocarlo in un contesto legislativo più proprio, tra qualche settimana penso che il Consiglio regionale dovrà discutere di leggi finanziarie accompagnatorie al bilancio e quella può essere una sede propria. Mi parrebbe – mi rivolgo ad una persona che notoriamente è dotata di sensibilità istituzionali – che andiamo ad inserire, qualora venisse approvata, una norma che non centra nulla con il contesto in cui è collocata.

Faremo anche un cattivo servizio, un domani, agli operatori di questa materia, che dovranno andare a cercarsi questa norma in un contesto totalmente avulso, cioè dovranno cercare una norma che disciplina l'eleggibilità passiva dentro una legge che tenta di riordinare organicamente la materia del personale della Regione e delle Camere di commercio.

Ripeto, non entro nel merito, perché può avere anche le sue valide ragioni, però davvero vorrei porre una riflessione su questo, perché mi parrebbe che non facciamo un servizio al nostro lavoro di legislatori. Ripeto, un domani gli operatori della materia elezioni dovranno andare a cercare questa norma e non so come faranno a ricordarla, signor Presidente del Consiglio, dentro una

legge che organicamente disciplina tutt'altra materia, quale quella del personale della Regione e delle Camere di commercio.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola la consigliera Penasa. Ne ha facoltà.

**PENASA:** Grazie, Presidente. L'ha già detto il collega Morandini, anche in Commissione si è trattata più volte la questione dell'ineleggibilità, ma la materia andava trattata, a mio avviso, con maggiore ampiezza, perché comunque è chiaro che ci sono delle situazioni che vanno valutate. Emendare questa legge con questo tipo di proposta, pur non essendo contrari, perché nel merito non si può essere contrari, mi chiedo perché dobbiamo creare una corsia preferenziale per una fattispecie, quando sappiamo benissimo che le fattispecie sono molte e per un senso di rispetto generale sulla materia, proprio di ineleggibilità, perché è una questione piuttosto seria, perché ha a che fare con aspetti rilevanti della democrazia, sarebbe stato più opportuno trattare questa proposta in un ambito più generale e quindi dare risposta a tutte quelle situazioni che oggi sono in una condizione un po' critica.

Quindi anch'io credo che andare a regolare la materia elettorale all'interno di questa proposta, non sia proprio il massimo sotto il profilo del metodo.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento prot. n. 706.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 astensioni, 5 consiglieri non partecipano al voto e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento prot. n. 706 è approvato.

#### Art. 14

##### *(Norme finali e transitorie)*

1. Le denominazioni maschili utilizzate nella presente legge per motivi linguistici sono da considerarsi valide per entrambi i generi.

2. I riferimenti della legge regionale ad organi e strutture della Regione si intendono operati, per quanto concerne le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, con riferimento ad organi e strutture competenti in base ai rispettivi ordinamenti.

3. In prima applicazione il triennio di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 5-ter della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, è quello dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

4. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, si applicano le disposizioni del contratto collettivo.

5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 7-quater, comma 1, inserito dall'articolo 6 della presente legge, si applicano le disposizioni del contratto collettivo.

VIZEPRÄSIDENTIN:

Art. 14

*(Schluss- und Übergangsbestimmungen)*

1. Die in diesem Gesetz aus sprachlichen Gründen verwendete männliche Form bezieht sich auf beide Geschlechter.

2. Die in diesem Regionalgesetz enthaltenen Verweise auf Organe und Organisationseinheiten der Region sind für die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen mit Bezug auf die laut den jeweiligen Ordnungen zuständigen Organe und Organisationseinheiten zu verstehen.

3. Bei der Erstanwendung entspricht der Dreijahreszeitraum gemäß Artikel 5 Absatz 5-ter des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3, eingefügt durch Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) dieses Gesetzes, dem Zeitraum vom 1. Jänner 2008 bis 31. Dezember 2010.

4. Bis zum Erlass des Verwaltungsaktes gemäß Artikel 6 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3, ersetzt durch Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) dieses Gesetzes, finden die im Tarifvertrag enthaltenen Bestimmungen Anwendung.

5. Bis zum Erlass der Verordnung gemäß Artikel 7-quater Absatz 1, eingefügt durch Artikel 6 dieses Gesetzes, finden die im Tarifvertrag enthaltenen Bestimmungen Anwendung.

**PRESIDENTE:** Non ci sono emendamenti all'articolo 14. Ci sono interventi in merito a questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'articolo 14.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 14 è approvato.

Art. 15

*(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3;
- b) il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5;
- c) i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

VIZEPRÄSIDENTIN:

Art. 15

*(Aufhebung von Bestimmungen)*

1. Nachstehende Bestimmungen werden aufgehoben:

- a) Absatz 3 des Artikels 3 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3;
- b) Absatz 10 des Artikels 13 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5;
- c) die Absätze 6, 7 und 8 des Artikels 18 des Regionalgesetzes vom 9. November 1983, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 11. Juni 1987, Nr. 5.

**PRESIDENTE:** Non ci sono emendamenti all'articolo 15. Ci sono interventi in merito a questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'articolo 15.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 15 è approvato.

Art. 16  
(*Testo coordinato*)

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a riunire e coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni della presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 7 settembre 1958, n. 23, 28 ottobre 1960, n. 17, 25 luglio 1962, n. 13, 26 agosto 1968, n. 20, 23 novembre 1979, n. 5, 9 novembre 1983, n. 15, 11 giugno 1987, n. 5, 20 novembre 1988, n. 26, 21 febbraio 1991, n. 5, 2 maggio 1993, n. 9, 6 dicembre 1993, n. 22, 28 aprile 1995, n. 3, 21 luglio 2000, n. 3, 15 luglio 2009, n. 5.”.

VIZEPRÄSIDENTIN:

Art. 16  
(*Koordinierter Text*)

1. Der Präsident der Region ist ermächtigt, mit eigenem Dekret nach Erlass des entsprechenden Beschlusses des Regionalausschusses die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen mit den Bestimmungen der Regionalgesetze vom 7. September 1958, Nr. 23, vom 28. Oktober 1960, Nr. 17, vom 25. Juli 1962, Nr. 13, vom 26. August 1968, Nr. 20, vom 23. November 1979, Nr. 5, vom 9. November 1983, Nr. 15, vom 11. Juni 1987, Nr. 5, vom 20. November 1988, Nr. 26, vom 21. Februar 1991, Nr. 5, vom 2. Mai 1993, Nr. 9, vom 6. Dezember 1993, Nr. 22, vom 28. April 1995, Nr. 3, vom 21. Juli 2000, Nr. 3 und vom 15. Juli 2009, Nr. 5 zu sammeln und zu koordinieren.

**PRESIDENTE:** Non ci sono emendamenti all'articolo 16. Ci sono interventi in merito a questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'articolo 16.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 13 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 16 è approvato.

Ci sono interventi in dichiarazione di voto?

Ha chiesto la parola la consigliera Penasa. Prego.

**PENASA:** Grazie, Presidente. Era una legge alla quale avremmo dato volentieri, per il lavoro svolto insieme, il nostro parere favorevole, ma ci dobbiamo astenere, perché l'inserimento dell'emendamento all'articolo 13 ci pone in una condizione di non condivisione dell'utilizzo di questa legge per soluzioni di problematiche personali.

Inoltre riteniamo che sia necessario sollevare una questione di legittimità, di fronte all'inserimento di una norma come questa, anche perché, indipendentemente dalle affermazioni che sono state fatte in aula, la deroga viene prevista per fattispecie di colpa lieve. Questo è scritto nel testo. Non credo sarà possibile inserire una deroga di questo tipo alla normativa esistente e pertanto comunico la nostra posizione, rispetto ad una precedente valutazione favorevole del disegno di legge nel suo insieme, per le proposte che esso contiene e che per molta parte sono state condivise, il gruppo della Lega Nord Trentino Südtirol si astiene dalla votazione di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Pichler-Rolle. Ne ha facoltà.

**PICHLER-ROLLE:** Danke! Wir stimmen für diesen Gesetzentwurf und ich möchte mich bei Kollegin Penasa und der Fraktion der Lega Nord für die Zusammenarbeit bedanken. Ich denke die Ausgangsposition war etwas spannungsgeladen, auch die zuständige Referentin Margherita Cogo hat diesbezüglich gut gearbeitet. Ich denke es ist uns gelungen, für viele verschiedene Punkte eine gemeinsame Position zu finden. Natürlich respektiere ich die Meinung von Kollegin Penasa, die auf Art. 13 verwiesen hat, aber sie ist ja früher auch Bürgermeisterin gewesen und sie weiß, dass gerade die Gerichtsbarkeit des Rechnungshofes manchmal die Verwalter und auch ihre Mitarbeiter vor wirklich große Probleme stellt und es ist der Versuch gewesen, hier keine Ungerechtigkeiten und keine Unterschiede im öffentlichen Dienst aufkommen zu lassen.

Persönlich möchte ich noch anmerken, dass in diesem Gesetz nicht jene Passage enthalten ist, die auch einige Gewerkschaften in Südtirol gerne in dieses Gesetz eingefügt gesehen hätten. Das ist die Passage wonach im so genannten „Brunetta-Gesetz“ vorgesehen ist, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst, die noch nicht das Pensionsalter erreicht haben, also die 40 Jahr Dienst haben, in den letzten 5 Jahren ihrer Tätigkeit vorzeitig in den Ruhestand treten können, bei Weiterbesoldung von 50% oder wenn sie bei ehrenamtlich tätigen Vereinen dies ausüben auch gesteigert auf 70%. Ich denke, das wäre auch für die Region eine, meines Erachtens, gute Regelung gewesen. Hier hat man mich auf Verfassungsurteile aufmerksam gemacht. Ganz überzeugt bin ich nicht davon, aber ich nehme das zur Kenntnis und es wäre gut gewesen, wenn auch wir eine solche Bestimmung gehabt hätten, um einerseits auch für einen bestimmten Wechsel in der Verwaltung zu sorgen, der zudem auch wieder jüngeren Mitarbeitern die Chance gibt, in den Stammdienst aufgenommen zu werden.

Aber es gut so und wir stimmen für dieses Gesetz.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto la parola il consigliere Anderle. Ne ha facoltà.

**ANDERLE:** Grazie, Presidente. Anche il gruppo Unione per il Trentino esprime il proprio parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, esprimendo la soddisfazione per il risultato al quale si è pervenuti.

È stato fatto un percorso nella discussione, prima in Commissione e adesso in aula, molto positivo e che ha portato degli emendamenti e mi auguro che avremo presto una legge che è in linea con gli indirizzi emersi a livello nazionale, condivisi anche a livello provinciale con l'approvazione di specifiche leggi al riguardo e che contiene anche qualche novità aggiuntiva.

A proposito degli emendamenti proposti e votati da quest'aula, devo dire come si sia arrivati ad un ulteriore miglioramento del testo iniziale, per esempio l'emendamento proposto dalla Lega con il coinvolgimento della Commissione, mi riferisco all'articolo, nella promozione e miglioramento dei servizi, poi ancora sull'accesso ai posti della pubblica amministrazione ed anche sulla valutazione positiva che non può, e sarà proprio così, non avere una ricaduta anche ai fini di eventuali concorsi interni, eccetera.

Quindi questo all'insegna di un riconoscimento del buon lavoro svolto da parte dei dipendenti e l'affermazione di un principio che non tutti sono uguali, ma qualcuno lavora di più ed è giusto che questo venga riconosciuto.

Apprezzabile anche il fatto che nei bandi di concorso ci sia la possibilità, in determinate situazioni, di inserire l'obbligo della residenza. Chi ha fatto amministrazione a livello comunale non può non condividere questo principio, sulla necessità che in determinate situazioni ci sia l'esigenza di avere le persone sul posto, in modo da poterle fare intervenire in tempi più rapidi possibili e quindi l'emendamento, così come approvato, relativo all'articolo 4 va in questa direzione.

In generale emerge come la valutazione del dipendente debba essere fatta e che i riconoscimenti ed i trattamenti accessori, ma anche dello sviluppo della carriera del dipendente, debbano tenere conto delle valutazioni positive o, nel caso di valutazioni negative, che questo abbia una ricaduta in termini negativi nei confronti della carriera del dipendente medesimo.

Ultima considerazione sul nucleo di valutazione dei dirigenti e dei direttori. Sappiamo che la norma regionale fino ad ora non aveva una disposizione in questo senso, quindi una lacuna è stata colmata e mi pare anche nel modo più opportuno.

Concludo con l'esprimere la soddisfazione per il risultato finora conseguito. Grazie.

**MORANDINI:** Presidente, per dichiarare il voto di astensione del nostro gruppo, sulla scorta di queste considerazioni; la prima, suffragata da una premessa, do atto all'assessore di aver avviato finalmente, non è un costume invalso in questa Giunta regionale assessore, quindi le fa onore aver avviato preventivamente un confronto con le minoranze, che avevano espresso un impegno su questo disegno di legge presentando una serie di emendamenti.

Quindi questo è sicuramente un modo di operare che spero questa Giunta terrà presente anche per i prossimi, eventuali disegni di legge che avessero un certo impatto e non veda costrette le minoranze, di volta in volta, questa volta è toccato alla Lega, ma potrebbe toccare anche a noi, alla presentazione di una serie interminabile di emendamenti per chiedere che si addivenga ad un confronto, come si è sempre fatto nella politica fra maggioranza e opposizione su leggi importanti, che vedevano emendamenti non eminentemente ostruzionistici, ma di portata e di un apporto costruttivo al dibattito ed al contenuto del disegno di legge.

Perché noi votiamo astensione a questo disegno di legge, anche se le assicuro che l'orientamento era assolutamente aperto e non mi sarei scandalizzato a proporre eventualmente un voto anche positivo, previa audizione del mio gruppo? Per una serie di ragioni. Parto prima di tutto dal positivo e cioè noi salutiamo felicemente l'approvazione di due degli emendamenti che abbiamo presentato. Il primo che, secondo me, va a sanare una situazione di ingiustizia che si sarebbe concretizzata, è quello che vieta la possibilità di fare riferimento all'assegnazione alle mansioni superiori come modalità corretta, imparziale di organizzare l'attività amministrativa e la gestione del personale. L'altro è quello che riguarda l'ormai famoso organismo indipendente di valutazione e di verifica.

In questo senso l'emendamento nostro, che è stato accolto, non solo prevede che non sia un organismo monocratico, ma composto almeno di tre

membri, che siano fissati titoli professionali e requisiti specifici. Apro una parentesi e chiedo a lei ed alla Giunta che nell'attuazione di questa norma non si facciano rientrare fra gli esperti, magari con composizione esclusiva da parte di cosiddetti esperti, persone che sono state dipendenti della Regione fino ai due anni prima e che, definiti esperti dalla Giunta regionale, vengono messi nell'organo di valutazione che – sottolineo – dovrebbe essere indipendente, perché l'indipendenza è una qualifica importantissima per valutare la professionalità ed i meriti di altro personale, non vengano inserite persone che si sono già contraddistinte nella loro esperienza, all'interno della burocrazia regionale, come non caratterizzate proprio da imparzialità e obiettività.

Questo svilirebbe la ragione della norma, la quale prevede, prima di tutto, che in questo organismo indipendente di valutazione siano inseriti docenti universitari, magistrati e quindi poi si possa fare riferimento a questi esperti. È importante questo, perché ne va di una valutazione decisiva ai fini della promozione, comunque della carriera di dipendenti. Quindi spero che questa valutazione venga fatta alla stregua di obiettivi criteri di professionalità, di preparazione e di valutazione.

Ancora, siamo riusciti a mettere un termine per la durata in carica di questo organismo indipendente di valutazione, quindi con lo spirare della legislatura in corso e questo mi pare anche importante.

Non sono stati accolti altri nostri emendamenti a cui avremmo tenuto, in particolare quello riferito all'originario articolo 7, in base al quale riteniamo che i direttori non debbano essere sottoposti ad una specifica, dettagliata valutazione, cioè siano sottoposti allo stesso trattamento dei dirigenti, ma debba essere invece un trattamento differenziato, in quanto i direttori sono sottoposti ad una specifica, dettagliata disciplina regionale, in merito al loro incarico quinquennale, alla loro valutazione da parte del superiore gerarchico. Quindi non si riteneva – l'emendamento andava in questa direzione – assolutamente di assimilare, come invece propone la Giunta, i direttori ai dirigenti, perché questo compromette la loro funzione di assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto all'organo politico. Mi riferisco alla qualifica dei direttori, senza nulla togliere ai dirigenti.

Come ciliegina sulla torta è arrivata poi la norma emendamento, proposta dal collega Magnani, la quale ha tutt'altro tipo di contenuti rispetto al contenuto totale, esclusivo del disegno di legge che – ripeto – afferisce a questioni che riguardano la disciplina organica del personale della Regione e delle Camere di commercio e centra come i cavoli a merenda una norma che riguarda l'elettorato passivo. Si poteva benissimo inserire o in un disegno di legge elettorale, la sede più propria, oppure in una norma finanziaria che, come sappiamo, spesse volte è sostanzialmente una norma che raccoglie di tutto e di più e comunque poteva essere la sede quantomeno non più propria, ma la meno inopportuna. Inserirlo qua dentro è stata una forzatura che ci ha ulteriormente spinto a dichiarare il voto di astensione a questo disegno di legge.

**PRESIDENTE:** Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

*(segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRESIDENTE:** Comunico l'esito della votazione:



votanti	58
schede favorevoli	29
schede contrarie	1
schede bianche	28

Il Consiglio approva il disegno di legge n. 30.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il consigliere Borga. Ne ha facoltà.

**BORGA:** Grazie, Presidente. Volevo chiedere, in relazione alla prossima seduta del Consiglio regionale dove si dovrà votare l'Ufficio di Presidenza, visto che oggi sono presenti tutti i gruppi consiliari, anche quelli di minoranza, sentiti i Capigruppo dei diversi gruppi di minoranza, se era possibile chiudere la seduta anticipatamente, per consentire una riunione delle forze di minoranza, in vista del voto della prossima seduta.

**PRESIDENTE:** Non ho nulla in contrario di chiudere i lavori e dare la possibilità di svolgere questi incontri.

Ricordo che questa è l'ultima seduta che si svolge nella sede di Trento, il prossimo primo giugno ci riuniremo nella sede di Bolzano.

Ringrazio tutti per la collaborazione in questi due anni e mezzo qui a Trento. Buona serata e grazie a tutti quanti.

La seduta è tolta ed il Consiglio regionale sarà riconvocato con avviso a domicilio.

*(ore 17.16)*

<b>INDICE</b>	<b>INHALTSANGABE</b>
---------------	----------------------

<p><b>DISEGNO DI LEGGE N. 30:</b> Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trento e Bolzano (presentato dalla Giunta regionale)</p> <p>pag. 2</p>	<p><b>GESETZENTWURF NR. 30:</b> Änderungen zur Ordnung und zu den Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personals der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen (eingebracht vom Regionalausschuss)</p> <p>Seite 2</p>
<p><b>INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE</b></p> <p>pag. 65</p>	<p><b>ANFRAGEN UND INTERPELLATIONEN</b></p> <p>Seite 65</p>

<b>INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI</b> <b>VERZEICHNIS DER REDNER</b>
--

<b>MORANDINI Pino</b> (IL POPOLO DELLA LIBERTÀ PER IL TRENTINO)	pag.	2-5-8-13-17-26-29-31- 34-35-37-39-41-43-46- 48-51-57-62
<b>CIVETTINI Claudio</b> (LEGA NORD)	"	2-4-6-12-18-20-33-55
<b>CASNA Mario</b> (LEGA NORD)	"	6-7-14-44-46-48-49-54
<b>FILIPPIN Giuseppe</b> (LEGA NORD)	"	15-39-56
<b>KLOTZ Eva</b> (SÜD-TIROLER FREIHEIT)	"	19-50
<b>COGO Margherita</b> (PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL)	"	19-25-29-32-37-39-41- 46-48-54
<b>FERRARI Sara</b> (PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL)	"	25
<b>PICHLER-ROLLE Elmar</b> (SVP SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	28-31-50-61
<b>FIRMANI Bruno</b> (MISTO)	"	28-30-55
<b>ANDERLE Renzo</b> (UNIONE PER IL TRENTINO)	"	30-49-61
<b>PENASA Franca</b> (LEGA NORD)	"	42-52-58-60
<b>SAVOI Alessandro</b> (LEGA NORD)	"	53-54
<b>LEITNER Pius</b> (DIE FREIHEITLICHEN)	"	53
<b>DURNWALDER Alois</b> (SVP SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	53
<b>MAGNANI Mario</b> (UNION AUTONOMISTA LADINA)	"	57

**BORGA Rodolfo**  
(IL POPOLO DELLA LIBERTÀ PER IL TRENTINO)

” 64